

85.075

**Messaggio
concernente il decreto federale sulla radiodiffusione
via satellite**

del 20 dicembre 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi presentiamo un disegno di decreto federale di obbligatorietà generale sulla radiodiffusione via satellite proponendovene l'accettazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 dicembre 1985

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Il decreto proposto, di obbligatorietà generale, si prefigge il disciplinamento della radiodiffusione via satellite sino all'entrata in vigore della legge federale su la radio e la televisione. Ciò è necessario a causa del rapido sviluppo registrato nel campo dei satelliti ma anche per motivi d'ordine sociale dipendenti sia dai media, sia dall'economia.

Il campo d'applicazione comprende la diffusione, per mezzo dei satelliti di radiodiffusione o telecomunicazione, di programmi e simili ed anche la ritrasmissione dei medesimi mediante antenne collettive ed emittenti. Il decreto concerne essenzialmente i preliminari e le condizioni per la concessione di licenze autorizzanti un sistema svizzero di radiodiffusione via satellite, al fine di anticipare il meno possibile i temi della legislazione generale applicabile alla radiotelevisione. Nella misura in cui regola l'utilizzazione di un satellite di telecomunicazione, o di una rete via cavo, il decreto si ispira alle disposizioni specifiche derivanti dal diritto delle telecomunicazioni. L'unità di materia tipica della radiodiffusione via satellite permette di riproporre, nel decreto, le competenze stabilite dal diritto di cui sopra. Spetterà alla legge sulla radio e la televisione fissare una nuova regolamentazione in materia.

Il decreto si ispira ai seguenti principi:

- *la radiodiffusione svizzera via satellite dovrebbe continuare ad assolvere il mandato stabilito dall'articolo 55^{bis}, vale a dire promuovere, entro i limiti concessi dal diritto internazionale, la presenza del nostro Paese all'estero su piano politico, economico e culturale; favorire nel contempo le nostre relazioni con gli Svizzeri residenti nelle regioni di Paesi stranieri che ricevono le nostre emissioni. Deve inoltre contribuire alla comprensione tra i popoli e agli scambi culturali internazionali;*
- *per quanto concerne i programmi, la radiodiffusione via satellite deve osservare parecchie condizioni e condizionamenti. Stabilito questo punto, le limitazioni sono fissate in modo da salvaguardare l'attività dei centri di diffusione svizzeri in tutta la misura del possibile e da garantire l'autonomia di quest'ultimi nella trasmissione dei programmi;*
- *sono esclusi i sussidi statali. La radiodiffusione via satellite deve bastare a se stessa e quindi il finanziamento ne sarà garantito principalmente da una pubblicità debitamente regolamentata;*
- *poiché la radiodiffusione di questo tipo varca le frontiere, è indispensabile una cooperazione con l'estero, cooperazione espressamente prevista;*
- *la realizzazione tecnica deve essere garantita dalle PTT a condizioni che permettano la copertura delle spese. Il monopolio delle PTT sulla rete resta invariato.*

Il decreto federale verrà abrogato al momento dell'entrata in vigore della legge su la radio e la televisione; la sua durata massima è di sei anni.

- 1** **Parte generale**
- 11** **Punto della situazione**
- 111** **Scopi del decreto federale**

Il 13 febbraio 1977 è stata firmata a Ginevra la Convenzione sui satelliti che, a livello internazionale, serve da base alla pianificazione, alla realizzazione e allo sfruttamento dei satelliti per la radiodiffusione (WARC-77)^{1)*)}. La nuova Convenzione per la radiodiffusione via satellite, entrata in vigore il 1° gennaio 1979, per la durata di 15 anni, definisce i criteri tecnici e le procedure di coordinazione applicabili a un'utilizzazione comune delle bande di frequenza comprese fra 11,7 e 12,5 GHz, bande riservate alla radiodiffusione nella regione 1 (Europa e Africa). Si tratta in particolare di mettere in opera le installazioni terrestri e i satelliti. Inoltre il documento stabilisce le zone orbitali di questi ultimi, il numero dei canali di ritrasmissione, le frequenze da utilizzare, le zone di accavallamento e i dati tecnici specifici.

Come a tutti gli altri Paesi serviti con un solo fascio di onde, alla Svizzera sono stati attribuiti cinque canali di diffusione, una zona di accavallamento nettamente delimitata, e una posizione orbitale da condividere con la Germania federale, il Lussemburgo, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e l'Austria. I segnali destinati alla ricezione diretta da parte del pubblico, grazie alla potenza di trasmissione dei satelliti per la radiodiffusione, possono essere captati con antenne paraboliche (circa 60-90 cm di diametro) non eccessivamente costose. Per precauzione, e con lo scopo di garantire la coordinazione internazionale, nel 1981 l'Azienda delle PTT ha annunciato all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), in Ginevra, un sistema di satellite per la radiodiffusione con la definizione neutrale «HELVESAT» e coordinato con l'INTELSAT (Organizzazione internazionale per satelliti per le telecomunicazioni con rete d'importanza mondiale) secondo l'accordo corrispondente.

Con il decreto del 5 settembre 1984, il Consiglio federale ha respinto quattro richieste di concessione relative a un sistema di diffusione via satellite per la radiodiffusione. Alla base della decisione stanno contrastanti motivazioni giuridiche e politiche. Prima dell'accettazione del nuovo articolo costituzionale sulla radio e la televisione (art. 55^{bis}) si manifestarono opinioni contrastanti circa la questione se la Confederazione dovesse occuparsi anche del servizio programmi, accanto ai problemi tecnici. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale, nel rapporto «Problemi della radiodiffusione via satellite», del 26 agosto 1982, espresse l'opinione di non essere la Confederazione competente ad accordare concessioni per un sistema per la radiodiffusione via satellite. Il Consiglio federale pur essendo d'altro parere, giudicò tuttavia eccessivamente limitati i principi giuridici attuali che regolano la fattispecie.

*) Le note sono date alla fine del messaggio.

Il Consiglio federale intendeva non pregiudicare l'esito della votazione sull'articolo costituzionale riguardante i media e questo per motivi giuridici e politici.

Tuttavia la decisione negativa non significa che il Consiglio federale abbia detto un no definitivo ad un sistema svizzero per la radiodiffusione via satellite. Il Consiglio federale, così come le Commissioni della gestione del Parlamento, considera positivamente il sistema per la radiodiffusione via satellite e auspicabile, anche se non assolutamente necessaria, la messa in orbita di un satellite svizzero ²⁾.

Hanno contribuito alla formazione di tale convincimento considerazioni di ordine sociale, di politica economica e di interesse per i media. Attualmente i satelliti per la radiodiffusione sono una realtà con la quale la Svizzera deve fare i conti. Non vi è possibilità di scelta, decisione da prendere per il sì o il no. La Svizzera ne sarà coinvolta o in un modo o nell'altro. Un atteggiamento positivo, la cogestione e la collaborazione aprono prospettive più favorevoli dell'astensione e della passiva accettazione di quanto l'estero sta preparando. Solo se la Svizzera è disposta a collaborare potrà a sua volta esprimere giudizi e intervenire in questioni importanti come la regolamentazione della pubblicità, la Convenzione europea per la teleradio diffusione, eventuali limitazioni imposte ai programmi, ecc.

Il bilancio dei mezzi elettronici di comunicazione è estremamente passivo nel nostro Paese. La ricerca di un equilibrio è perciò auspicabile insieme alla limitazione della politica di dipendenza dall'estero in questo campo.

Considerato dal punto di vista economico, un sistema svizzero di satelliti per la radiodiffusione potrebbe procacciare nuovi posti di lavoro specialistico, soprattutto nel ramo della cosiddetta produzione software. I media elettronici costituiscono un ramo interessante di crescita economica, poiché le necessità di informazioni rapide e sicure si fanno sempre più sentire in ogni settore della società. L'installazione delle necessarie infrastrutture (hardware) richiede l'applicazione di tecnologie di punta e apre le prospettive ad un transfer tecnologico a nostro vantaggio. D'altro canto gli specialisti nel campo della pubblicità segnalano l'esistenza di un potenziale pubblicitario, in parte estero, non ancora sfruttato e perciò da individuare e utilizzare. Infine grazie alla tecnica e alla propaganda pubblicitaria nuovi mercati si aprirebbero alla nostra economia e al turismo.

Gli ambienti interessati sono dell'opinione che sia di grande importanza, per motivi di politica economica, la realizzazione rapida di un sistema svizzero di satellite per la radiodiffusione senza aspettare che la concorrenza estera si rafforzi, si stabilizzi e occupi le posizioni economicamente più interessanti.

Tenendo conto di tali considerazioni, il Consiglio federale non si è limitato a respingere le quattro domande di concessione, con sua decisione del 5 settembre 1984. Si è infatti pronunciato in modo apertamente positivo per un sistema svizzero di satelliti per la radiodiffusione ed ha autorizzato il Dipartimento federale dei trasporti, e delle comunicazioni e delle energie a proseguire i lavori preliminari per l'approntamento delle basi legali neces-

sarie all'utilizzazione del progettato sistema svizzero di satelliti per la radiodiffusione.

Così il Dipartimento si propone di presentare un progetto di decreto federale sul sistema di satelliti per la radiodiffusione dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale 55^{bis}. Il previsto decreto del Consiglio federale dovrà trattare tutta la problematica dei satelliti per la radiodiffusione, poiché occorre stabilire norme legali efficaci per questa nuova opportunità di alto significato e valore politico e economico nel quadro della radiodiffusione. Il 5 settembre del 1984 il Consiglio federale ha giudicato limitate, ma tuttavia applicabili, le attuali norme legali a disposizione per dar vita ad un sistema di satelliti per la radiodiffusione. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati si è dichiarata contraria.

Si tratta ora di emanare norme legali maggiormente incisive per riguadagnare la facoltà di trattare. Occorre tuttavia pregiudicare il meno possibile il tenore della legge, in preparazione, riguardante la radio e la televisione. Di conseguenza, con il progetto di decreto andato in consultazione, il Dipartimento si è limitato a colmare le lacune della legge. In sostanza, il decreto federale vuol delineare, a norma di legge, il quadro di utilizzazione dei cinque canali attribuiti alla Svizzera con il WARC-77.

Il decreto tiene conto dei nuovi sviluppi della tecnica, considerando non soltanto i satelliti ad alto grado di prestazione ritenuti prioritari dal WARC-77, ma anche i nuovi satelliti economicamente più vantaggiosi come, ad esempio, quelli a media potenza di trasmissione (MPS) adatti e destinati alla ricezione diretta.

Di conseguenza, il Consiglio federale ha conferito, all'Azienda delle PTT, l'incarico di elaborare un capitolato d'onere degli impegni tecnici, in collaborazione con gli interessati e di radunare le offerte. E ciò allo scopo di guadagnare tempo e di rispondere ai desideri degli interessati di poter disporre rapidamente di un sistema di satelliti per la radiodiffusione³⁾.

112 Varianti dei satelliti per la radiodiffusione

Si conoscono attualmente due varietà di satelliti: scientifici e di servizio. A quest'ultimo gruppo appartengono *i satelliti per la radiodiffusione* e quelli propriamente detti di *telecomunicazione*. Entrambi sono definiti satelliti per la radiodiffusione.

I satelliti per la *radiodiffusione*, o per la *diffusione diretta televisiva* servono alla diffusione di programmi radio e televisione entro un'area di servizio ben determinata. Operano nell'ambito delle frequenze attribuite secondo il Regolamento internazionale per la radiodiffusione. I loro segnali sono esclusivamente destinati alla ricezione da parte del pubblico, con antenne paraboliche non eccessivamente costose, del diametro di circa 60-90 cm, grazie alla forte potenza di trasmissione (costi vedi tabella 1).

Da qualche tempo a questa parte si profila la possibilità di fabbricare satelliti per la radiodiffusione con costi più vantaggiosi, infatti si annuncia l'ar-

rivo sul mercato di una nuova e meno costosa generazione di *satelliti di media potenza* (medium power satellites MPS).

Tecnicamente la ricezione singola è realizzabile, esige tuttavia antenne di maggior grandezza di quelle necessarie per i satelliti della prima generazione, ad alta potenza di trasmissione. *Satelliti per le telecomunicazioni* sono in servizio fin dagli anni sessanta. Vengono soprattutto impiegati per il traffico a distanza (telefono, dati, ecc.) ma anche per la diffusione di programmi radio e televisione tra un numero determinato, ed autorizzato, di stazioni terrestri (collegamenti da punto a punto) ed entro il limite delle bande di frequenza riservate allo scopo.

I segnali protetti dal segreto delle telecomunicazioni non sono destinati al pubblico, conformemente al Regolamento internazionale sulle radiocomunicazioni. Le stazioni terrestri tradizionali dei satelliti di telecomunicazione, come ad esempio quella di Loèche (VS) dispongono di antenne di 18-32 m di diametro (investimenti: circa 20 milioni di franchi per antenna, compreso l'impianto di comando, emissione e ricezione).

Da alcuni anni i satelliti per le telecomunicazioni servono alla trasmissione di programmi televisivi da una emittente in direzione di parecchi impianti di telecezione. Fanno parte del servizio fisso e non del servizio di radio-diffusione via satellite, e questo secondo il Regolamento internazionale. La ricezione è permessa soltanto con l'approvazione dell'Amministrazione delle telecomunicazioni. La debole potenza d'emissione di questi satelliti esige, per la ricezione a terra, speciali installazioni tecniche piuttosto costose. Perciò la ricezione autorizzata di programmi televisivi trasmessi attraverso satelliti di telecomunicazione può essere praticamente garantita soltanto mediante le reti di distribuzione via cavo.

L'uso dei satelliti per le telecomunicazioni è regolato dallo speciale diritto. Allorché servono al loro scopo originario, ossia la telecomunicazione, vale a dire la trasmissione privata di comunicazioni, le prestazioni cadono sotto alle disposizioni della legge del 14 ottobre 1922 sul traffico telefonico e telegrafico e rispettive ordinanze. Tale legge regola pure le disposizioni per l'immissione nelle reti via cavo nazionali, di programmi e servizi esteri diffusi da satelliti per le telecomunicazioni. Infine il Consiglio federale è competente ad accordare concessioni di programmi e servizi via satellite a cittadini svizzeri interessati. Perciò ha accordato la concessione per un esperimento, limitato nel tempo, all'Associazione svizzera per la televisione in abbonamento (STA).

Tabella 1: Costi comparativi per i diversi sistemi**(Valutazione dell'Amministrazione delle PTT)***Segmento spaziale e stazione trasmittente terrestre*

(Costi annuali per canale)

	In franchi svizzeri
EUTELSAT (satellite per le telecomunicazioni)	circa 5,5 milioni
Satellite per la radiodiffusione:	
- ad alto potenziale	20-25 milioni ⁴⁾
- a medio potenziale (MPS)	14-18 milioni
<i>Stazione ricevente terrestre</i>	
(Prezzo d'acquisto)	
EUTELSAT (Ø 3 m; senza decoder)	28 000-58 000 ⁵⁾
Satellite per la radiodiffusione ad alto potenziale	1500-4000 ⁶⁾⁷⁾
MPS	1650-4400 ⁶⁾⁷⁾

113 Sviluppo della situazione in Europa

Fin dalla metà degli anni sessanta vengono diffusi programmi televisivi per mezzo di *satelliti per le telecomunicazioni* dell'INTELSAT. Citiamo ad esempio le trasmissioni di elementi di programma, o di programmi, ai centri di trasmissioni radio per lavori preparatori redazionali destinati all'informazione del pubblico: giochi olimpici, manifestazioni sportive internazionali, avvenimenti di importanza internazionale, contributi alla trasmissione di notizie. Un'altra variante è data dal trasferimento di una emissione televisiva dal luogo di produzione, via satellite, all'emittente terrestre che, a sua volta, potrà ritrasmettere il programma direttamente al pubblico o mediante la rete via cavo.

In questo caso il satellite è usato in luogo del servizio per cavi o del servizio per la radiodiffusione con emissioni dirette. Esempi: il satellite sovietico per le telecomunicazioni G. Horizon e l'ECSI-F1 dell'EUTELSAT.

L'ultimo sistema di trasmissione cui si accenna (da un punto a più punti) è divenuto attuale da qualche anno, poiché in tutta l'Europa sono offerti programmi espressamente creati a questo scopo. Sono programmi offerti a reti via cavo autorizzati su tutto il nostro continente e diffusi per mezzo di satelliti per le telecomunicazioni dell'EUTELSAT (Organizzazione europea per i satelliti per le telecomunicazioni) e dall'INTELSAT.

Attualmente, l'attività delle emittenti terrestri private, gestite dagli amministratori delle vie cavo, si limita alla ricezione di programmi televisivi trasmessi dal satellite ECSI-F1. Si tratta di un satellite a disposizione di tutti i membri dell'EUTELSAT per la ritrasmissione di programmi televisivi e di

speciali servizi di trasmissioni radio (p. es. PAY TV). ECSI-F1 è attrezzato con dodici transponder⁸⁾, nove dei quali sfruttabili contemporaneamente. EUTELSAT ne ha attribuito due a testa alla Repubblica federale di Germania e alla Gran Bretagna e uno al Belgio, Francia, Italia, Olanda e Svizzera.

Attualmente (settembre 1985), per mezzo dei transponder noleggiati dalle singole nazioni, si trasmettono i seguenti programmi:

- Gran Bretagna Sky Channel + Music Box
- Francia TV 5 (programma francofono comune degli organismi di trasmissione francese, belga e svizzero) e contemporaneamente il World Net-Information Programm dell'USIA (Agenzia d'informazione degli USA)
- Svizzera Teleclub (PAY TV)
- Italia RAI 1
- Repubblica federale di Germania 3 SAT
 PKS
- Belgio Pay TV - Video conferenze - «World News» non ancora in esercizio
- Olanda PAY TV (non ancora in esercizio).

Nell'autunno del 1986, il programma RAI verrà diffuso tramite il satellite ECS I-F4, che verrà attivato per quella data. Al Lussemburgo verrà di conseguenza attribuito il canale ECS I-F1 che sarà a disposizione in quel momento. Il Lussemburgo utilizza già, in via transitoria, il transponder di riserva n. 10 del satellite ECS I-F1.

EUTELSAT metterà in orbita un nuovo satellite, probabilmente nella primavera del 1986: l'ECS I-F4. Il mancato lancio del razzo vettore ARIANE (V-15), nel settembre del 1985, ha distrutto il satellite ECS I-F3, di conseguenza si rimandò a più tardi la messa in orbita di un terzo satellite. Otto dei nove transponder a disposizione dal mese di agosto del 1986, sono già stati attribuiti. Agli interessati alla distribuzione via cavo verranno offerti almeno altri cinque programmi televisivi. Altri programmi TV, provenienti in parte direttamente dagli USA, verranno tra poco distribuiti tramite l'INTELSAT.

Nel Lussemburgo la «Società europea dei satelliti» progetta l'impiego di un satellite ad alta prestazione, atto a diffondere da 12 a 16 programmi televisivi e eventualmente adatto per la ricezione diretta. Si prevede la possibilità di ricezione a terra con antenne del diametro di circa 0,9 e fino a 1,2 metri. Gli sviluppi della situazione generale, negli ultimi mesi, dimostrano come vi sia da attendersi un rapido aumento delle offerte di programmi via satellite e non solo di programmi televisivi, ma anche radiofonici.

Nel campo dei *satelliti per la radiodiffusione*, la situazione si presenta come segue:

- Il TV-SAT 1 tedesco dovrebbe entrare in funzione con il lancio del vet-

tore spaziale ARIANE nel maggio del 1986, seguirà il 1° giugno dello stesso anno il francese TDF 1. L'inizio dei lavori preliminari è dunque da prevedere per il quarto trimestre del 1986. Germania e Francia prevedono di trasformare gli esperimenti in un sistema operativo di due satelliti a testa e con inizio nel 1988.

I Länder della Repubblica federale di Germania dovranno pronunciarsi a proposito dell'utilizzazione del TV-SAT.

Da parte francese non vi sono ancora decisioni concernenti l'utilizzazione del TDF 1 per la diffusione di programmi, ma per tale utilizzazione futura già è stata fondata la «Société d'étude pour la TV par satellite SA». Sarà più tardi trasformata in «Société pour l'exploitation de la TV par satellite».

- L'organizzazione spaziale ESA, d'udienza europea e mondiale, sviluppa attualmente i piani per un satellite a scopi plurimi (detto in un primo tempo L-SAT e ribattezzato Olympus) che disporrà di apparecchiature per la diffusione di due programmi televisivi, accanto a quelle per esperimenti con comunicazioni di servizio. Uno dei canali verrà utilizzato dall'Italia prevalentemente per bisogni nazionali, secondo il piano di Ginevra del 1977. Il secondo canale TV sarà a disposizione dei Paesi membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER) per singoli programmi nazionali o per un programma sperimentale comune europeo. Secondo i piani attuali, il lancio dell'Olympus dovrebbe avvenire verso la metà del 1987.
- Da parecchio tempo la *Gran Bretagna* sta studiando un progetto di satellite multiuso denominato UNISAT. Dovrebbe disporre, oltre che di alcuni transponder per le telecomunicazioni, anche di tre transponder per la radiodiffusione, secondo il piano di Ginevra del 1977. UNISAT è, a tutt'oggi, l'unico progetto europeo di satellite per la radiodiffusione da realizzare senza l'appoggio finanziario dello Stato. Causa problemi d'ordine finanziario la realizzazione ne è rimandata a tempi più lontani.
- Anche i *Paesi scandinavi*, Svezia in testa, progettano un satellite multiuso analogo all'UNISAT: dovrebbe a sua volta disporre di transponder sia per le telecomunicazioni, sia per la radiodiffusione (Tele-X). Il progetto è coordinato dalla ditta di diritto privato NOTELSAT, le cui azioni sono di proprietà esclusiva delle PTT norvegesi e svedesi. La responsabilità per l'elemento spaziale è assunta dall'Organizzazione spaziale svedese. Tele-X utilizza la stessa piattaforma dei satelliti tedesco e francese di radiodiffusione TV-SAT e TDF 1 e verrà lanciato nel 1987.

Un satellite ad alta potenza, per la radiodiffusione, è costoso. Di conseguenza si prevede, anche per l'Europa, la messa in opera di sistemi con impiego di congegni a miglior mercato. Si potrebbe, ad esempio, costituire un pool che riunisca un certo numero di Paesi utilizzanti i canali loro attribuiti dal WARC-77. Tutti i canali sarebbero in tal caso destinati a coprire sia una stessa zona, vale a dire la maggior parte dell'Europa occidentale, sia, ripartiti, a coprire regioni linguistiche, anche se queste dovessero parzialmente accavallarsi.

I satelliti di media potenza richiedono tuttavia antenne di maggiori dimensioni per la ricezione a terra. La ricezione individuale è ritenuta tecnicamente realizzabile.


Grazie al nuovo sistema, i costi tecnici annuali per canale potrebbero essere sensibilmente ridotti, simultaneamente i diffusori di ogni Paese sarebbero in grado di raggiungere un uguale numero di radioascoltatori e telespettatori potenziali. Il piano di Ginevra del 1977 prevede, in via di principio, la distribuzione delle emissioni con copertura nazionale. Le zone sono state perciò delineate lungo i confini di ogni Paese. L'accavallamento sugli Stati vicini è tollerato solo se tecnicamente inevitabile. Perciò per i Paesi a vasto territorio la copertura è maggiore e maggiore è il numero degli utenti raggiungibili, di quanto non lo sia per Paesi di territorio limitato come la Svizzera. Per contro la nuova concezione favorirebbe l'uguaglianza delle possibilità (vedi progetto di una nuova concezione per i satelliti di radiodiffusione).

L'utilizzazione dei canali dei satelliti, che si distanzi dall'Accordo di Ginevra del 1977, esige una nuova coordinazione tra gli Stati membri.

È possibile che singoli canali non possano venir utilizzati a causa di guasti o di interferenze. Secondo la nuova concezione un raggio più ampio di distribuzione potrebbe venir ottenuto con la rinuncia a qualche canale. Occorrerà infine, per poter procedere, ottenere una preventiva maggiore partecipazione degli interessati.

Si può dunque concludere, giudicando la situazione nel suo insieme, che i satelliti di radiodiffusione di medio potenziale aprono la strada a interessanti possibilità di sviluppo. Si prevede la messa in opera di tali satelliti al più presto per l'anno 1989. Perché gli interessati svizzeri possano dare il via ai lavori preliminari in tempo utile, è dunque necessario che le basi giuridiche siano studiate e rese operanti al più presto.

Diagramma della nuova concezione di satelliti per la radiodiffusione



- Satellite ad alta potenza
Ricezione individuale con antenne paraboliche del ϕ tra 60 e 90 cm
- - - MPS
Ricezione individuale tramite antenna parabolica del ϕ di 120 cm
- Satellite per telecomunicazioni
Antenna comune di 350-470 cm di ϕ

12 Elementi di un satellite svizzero per la radiodiffusione

121 Potenza di prestazioni e presenza all'estero

Il satellite per la radiodiffusione non è un nuovo media elettronico, rappresenta bensì una nuova tecnica per la diffusione di programmi radio e televisivi e di servizi speciali via radio. Considerando la situazione nel nostro Paese è da ritenere possibile, in via di massima, la realizzazione di tutte e tre le prestazioni previste all'articolo 55^{bis} capoverso 2: contributo alla formazione di una libera opinione pubblica, al promovimento culturale, al divertimento. Dal satellite svizzero di radiodiffusione ci si aspetta uno specifico contributo all'adempimento di questi impegni. Intanto programmi e servizi radiofonici via satellite saranno diffusi su aree sempre più vaste. Gran parte dei potenziali ascoltatori e telespettatori vivono all'estero. Perciò, nella preparazione dei programmi, occorre tener conto del diritto internazionale.

Il satellite per la radiodiffusione è uno dei mezzi meglio adatti a dare l'immagine della nostra identità, nel senso più ampio del termine. Potrà rafforzare notevolmente la presenza attiva della Svizzera nel sistema europeo dei media. La Confederazione è dunque direttamente interessata alla radiodiffusione via satellite.

122 Programma

È molto vasto lo spettro delle possibili utilizzazioni dei satelliti per la radiodiffusione. Vasta e molteplice è l'offerta che va dai programmi di modello tradizionale, destinati alla maggioranza, a quelli differenziati, per le minoranze. Non è compito del legislatore frenare tali possibilità d'espansione. Ogni politica che ponga al centro gli interessi degli ascoltatori e dei telespettatori richiede che, agli stessi, sia data l'occasione di scegliere quanto desiderano udire e vedere. L'assetto dei programmi diviene perciò compito di concessionari indipendenti dallo Stato.

Cionondimeno un minimo di prescrizioni è indispensabile. A questo proposito l'articolo 55^{bis} dà indicazioni per la redazione di notiziari e resoconti conformi ai fatti, veritieri, che tengano conto della pluralità delle opinioni, a protezione degli utenti svizzeri.

La proibizione di accordi che vogliano stabilire diritti esclusivi, potrà completare le prescrizioni per i programmi, a difesa dei diritti dell'industria cinematografica svizzera e della SSR (art. 6). Negli atti di concessione potranno figurare proposte per la promozione dell'industria cinematografica svizzera (art. 15 cpv. 2 in relazione con l'art. 14 lett. f).

123 Struttura e organizzazione

Il satellite di radiodiffusione non dovrà favorire la supremazia normalistica o creare addirittura posizioni di monopolio. Il satellite svizzero di radiodiffusione deve, in via di principio, essere a disposizione del maggior numero possibile di interessati. Cionondimeno appare attualmente costoso il coordinamento delle forze disponibili nel nostro Paese per indirizzarle verso la realizzazione di uno scopo comune. Una partecipazione dell'estero, auspicabile dal punto di vista dei costi, non sarebbe esclusa, tuttavia occorre tener presente la salvaguardia degli interessi svizzeri.

Si farà una distinzione netta tra il concessionario e l'organizzazione che si occupa della rete; se non si ricorre a un satellite estero, la responsabilità della rete è affidata alle PTT che contribuiscono e sfruttano l'equipaggiamento tecnico per conto e a spese del concessionario.

Le PTT provvedono agli investimenti necessari per le reti e sono responsabili degli impianti tecnici. L'organizzazione che li utilizza è titolare della concessione, li ordina all'Azienda delle PTT e sopporta l'intero rischio finanziario, eventualmente con l'appoggio di un ente finanziario. Il concessionario è tenuto a fornire garanzie finanziarie alle PTT.

124 **Tecnica**

Le responsabilità sancite nel diritto internazionale e l'assenza di un diritto svizzero concernente lo spazio, rendono normale il fatto che l'Azienda delle PTT istituisca e gestisca l'infrastruttura tecnica e, nel contempo, garantisca il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali. Ciò non esclude che le PTT, nei termini concessi dalla legge, possano operare secondo i desideri degli utenti potenziali. Gli utenti stessi copriranno i costi sopportati dalle PTT. Appare quindi logico che, per escludere fin dall'inizio qualsiasi possibilità di perdita finanziaria da parte delle PTT, le concessioni agli utenti possano essere accordate soltanto quando siano date le necessarie garanzie.

L'evoluzione tecnica non è ancora conclusa. Il già citato studio voluto dalla direzione dell'Azienda PTT nel 1981, è ormai superato per parecchi versi. Perciò, il 5 settembre del 1984, il Consiglio federale ha affidato all'Azienda delle PTT il compito di redigere un capitolato d'onori di natura tecnica per il satellite per la radiodiffusione e di ricevere le ordinazioni. In quest'ambito, speciale attenzione verrà data al satellite di media potenza, ossia al MPS. I lavori dovrebbero essere conclusi con l'inizio del 1986.

125 **Finanziamento**

Il finanziamento della radiodiffusione via satellite è garantito, in primo luogo, dalla vendita di «tempo» per la pubblicità e solo in parte con l'apporto degli interessati (televisione per abbonamento, PAY TV, ecc.). Non si giustifica pertanto il trasferimento di parte delle tasse versate da ascoltatori e telespettatori svizzeri al finanziamento della radiodiffusione via satellite, che dovrebbe avere carattere essenzialmente internazionale.

Le entrate per tasse sono da utilizzare su piano nazionale. Non si prevedono neppure sussidi federali quali, ad esempio, sovvenzioni dirette o prestazioni indirette da parte dell'Azienda delle PTT. La pubblicità viene definita fonte principale di entrate, ma, pur concesso che così sia, occorre tener conto del capoverso 4 dell'articolo della Costituzione federale concernente la radio e la televisione. Esso chiede, al legislatore che si occupa di questi media, di tenere in considerazione anche gli altri e, in particolare, la stampa.

Il metodo idoneo per raggiungere lo scopo è il contenimento, entro determinati limiti, del «tempo» concesso alla pubblicità. Inoltre dovranno essere mantenute in auge le norme usuali che regolano la pubblicità e questo per ragioni di politica culturale, di concorrenza e di protezione dei consumatori (separazione chiara della parte redazionale da quella pubblicitaria, divieto di interrompere i programmi per diffondere testi pubblicitari, salvaguardia della goiventù, ecc.).

Tutte le altre occasioni di finanziamento privato, entro i termini di legge, sono riconosciute idonee. Si prevedono unicamente regolamenti-quadro per la cosiddetta sponsorizzazione, chiaramente definiti dal punto di vista giuridico, per prevenire la concorrenza sleale.

126 Collaborazione internazionale

È fuori dubbio che un satellite per la radiodiffusione che sconfini, sia particolarmente idoneo per la collaborazione internazionale, anzi vi costringe. Le forme di partecipazione possibili sono diverse. Vanno da una partecipazione estera al capitale del concessionario svizzero, al noleggio da parte di quest'ultimo di un satellite estero, alla diffusione di programmi comuni tramite apparecchiature elvetiche o straniere, o all'utilizzazione in comune di un satellite svizzero. Spetta in primo luogo a chi diffonde i programmi la scelta del modo di cooperazione più razionale. I nostri servizi diplomatici ne appoggeranno le iniziative e faranno nel contempo da mediatori.

Compito del settore pubblico è per contro di provvedere alla definizione delle condizioni quadro, coordinate a livello internazionale, entro i limiti fissati dai trattati. Condizioni necessarie soprattutto nel quadro degli interventi tecnici (posizione orbitale dei satelliti, difesa e coordinamento delle bande di frequenza, ecc.).

Da tenere in linea di conto in modo particolare sono gli accordi internazionali firmati dalla Svizzera per INTELSAT (RS 0.784.17) e EUTELSAT (RS 0.784.601) come pure l'accordo internazionale per le telecomunicazioni (RS 0.784.16).

Occorre inoltre promuovere un'azione internazionale comune per il perfezionamento dell'ordinanza sulla pubblicità. Proposte in questo senso, formulate nell'ambito del Consiglio d'Europa, hanno già portato il Consiglio europeo dei ministri a redigere una raccomandazione all'indirizzo delle Nazioni membro (Raccomandazione n. R (84) del 23 febbraio 1984. Il Consiglio d'Europa si è pure occupato di questioni fondamentali riguardanti lo sfruttamento delle capacità e della potenza dei satelliti ed anche in questo caso il Consiglio dei ministri ha indirizzato una raccomandazione agli Stati membri (Raccomandazione n. R (84) 22 del 7 dicembre 1984 concernente lo sfruttamento delle capacità dei satelliti per la radio e la telediffusione). Il Consiglio d'Europa considera preferibile regolare la complicata materia riguardante i satelliti per la radiodiffusione per mezzo di «raccomandazioni», in quanto la regola del consenso permette unicamente la stesura assai limitata di un testo per una Convenzione. Tecnicamente, i problemi fondamentali sono già risolti e regolati (vedi studio delle PTT per un sistema di satelliti per la radiodiffusione, Berna 1981).

13 Risultati della consultazione ⁹⁾

Alla consultazione hanno partecipato i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le Associazioni mantello dell'economia, le Unioni professionali e quelle concernenti i media, la SSR, l'Associazione svizzera concessionaria per la televisione in abbonamento, l'Unione delle città svizzere così come l'Associazione dei comuni svizzeri. Altre organizzazioni hanno dato spontaneamente il loro parere.

La maggioranza degli enti consultati approva la decisione del Consiglio federale d'elaborare al più presto — vale a dire senza aspettare la legislazione sulla radio e la televisione — un decreto federale che crei una base giuridica sufficiente e colmi le lacune in materia di regolamentazione della radiodiffusione per satellite. Gli esperti vedono sicuri sviluppi futuri per la radiodiffusione via satellite, in Europa, e sono dell'opinione che occorra trarre profitto dalle possibilità esistenti nel nostro Paese, senza perdite di tempo e conseguente decadimento di tali possibilità. Fra gli interessi del Paese in favore della radiodiffusione via satellite si citano per esempio: la presenza e l'indipendenza della Svizzera nei campi dei media internazionali o il controllo politico dell'evoluzione della situazione. Anche il tempo necessario agli interessati svizzeri per la radiodiffusione via satellite, per realizzare i loro progetti, deve essere considerato e quindi è evidente che la situazione giuridica ha da essere chiarita al più presto. Si sono pronunciati contro una regolamentazione anticipata, due Cantoni, il Partito socialista e il Partito del lavoro, l'Unione sindacale svizzera, le associazioni dei giornalisti e i sindacati dei media, le associazioni per il cinema, la Federazione svizzera dei consumatori e la maggioranza della Commissione di periti incaricata della concezione globale dei media. I contrari temono, soprattutto, che il decreto pregiudichi in qualche modo la legge relativa alla radiotelevisione.

Una maggioranza di rappresentanti di ogni tendenza politica e di diversi interessi si è dichiarata favorevole ad una regolamentazione che concerna sia la diffusione indiretta di programmi per mezzo dei satelliti di telecomunicazione, sia le stazioni terminali e le reti via cavo. Gli obiettivi cui si mira sono diversi e a volte antitetici. Da un canto si spera in un'offerta più sostanziosa di programmi, soprattutto con l'ammissione di nuovi centri svizzeri di diffusione, dall'altra si teme la limitazione di tale offerta causa prescrizioni restrittive della diffusione.

Fanno oggetto di critica i modelli d'organizzazione (a uno o due gradazioni con varianti nel secondo caso) indicati nel progetto mandato in consultazione. Questi problemi di struttura non avrebbero importanza tale da meritare di essere regolati da un atto legislativo, da qui nasce la proposta di rinunciare a regolamentare, nel decreto, e nei particolari, l'organizzazione dei concessionari.

Un terzo elemento essenziale della critica concerne le disposizioni sul programma e il significato da conferire al mandato di prestazioni. Alcuni considerano che i diversi programmi o servizi di radiodiffusione potrebbero corrispondere, solo parzialmente, agli scopi definiti dall'articolo 4 capoverso 1 del progetto mandato in consultazione. Altri vi vedono la rinuncia al concetto della radiodiffusione concepita come servizio di carattere sociale. Altri ancora preconizzano, per contro, la revisione a fondo delle disposizioni pertinenti, allo scopo di semplificarle e renderle più duttili. A loro parere il progetto denoterebbe un certo autoritarismo.

Sarebbe inoltre persino poco realistico, se lo si esamina dal profilo del contesto internazionale e della concorrenza che ci si deve aspettare. Infine è interessante rilevare come alcuni enti e organizzazioni hanno manifestato

il loro interesse per una concessione, rivelando in tal modo il loro desiderio di fare della radiodiffusione via satellite.

L'attuale progetto di decreto tiene conto delle opinioni manifestate, nella misura in cui il campo d'applicazione si estende alla trasmissione indiretta di programmi o di servizi di radiodiffusione, tramite i satelliti per le telecomunicazioni o le reti via cavo.

Rinunciamo a delineare una nuova politica in materia di concessione e distribuzione via cavo, dato che, al momento della consultazione, venne con insistenza formulato il desiderio di vedere il decreto anticipare il meno possibile la futura legge sulla radio e la televisione. Essenzialmente, le competenze debitamente fondate sul diritto delle telecomunicazioni, saranno integrate nel decreto federale e, quindi, nel diritto che regge la vita dei media. Inoltre, per dar luogo a numerose richieste, ci siamo astenuti dal regolare, con il decreto, in modo particolareggiato l'organizzazione del concessionario. Concludiamo osservando che vennero presi in considerazione diversi suggerimenti di portata minore.

2 Commento ai diversi articoli

Articolo 1 Campo d'applicazione

In tale circostanza il legislatore è confrontato con la seguente alternativa: il decreto federale — di portata generale — che deve emanare dovrà limitarsi a considerare soltanto la *radiodiffusione* via satellite, per la quale non esiste base legale sufficiente ad attribuire una concessione (così come vien detto nella parte generale), oppure il campo d'applicazione ha da essere esteso ad ogni modo d'utilizzazione dei satelliti che hanno lo scopo di diffondere programmi di radio-televisione, come pure altre forme simili di radiodiffusione?

Con il progetto andato in consultazione, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie si era limitato a colmare le lacune giuridiche esistenti nel campo dei satelliti per la radiodiffusione. Le risposte date dagli interessati — lo abbiamo visto — pongono in luce una contraddizione: da un canto, secondo la maggioranza delle opinioni espresse, è inequivocabile che la diffusione, per mezzo di satelliti di ogni tipo, di programmi di radiotelevisione, costituisce un'unica e medesima materia da regolamentare. D'altro canto si chiede che le prescrizioni anticipino nella misura il più possibile limitata, la futura legge sulla radio-televisione. Si sa d'altronde che i programmi trasmessi dai satelliti per le telecomunicazioni devono essere ritrasmessi per mezzo delle reti via cavo. Tale circostanza causa gravi problemi legislativi relativamente alla fornitura di programmi a queste reti, problemi che non si pongono con i satelliti per la radiodiffusione.

Potrebbe quindi darsi il caso che estendendo il campo d'applicazione del decreto ai satelliti per le telecomunicazioni, si arrivi a pregiudicare deliberatamente la futura legge sulla radiotelevisione, dato che in materia di telecomunicazioni non esistono lacune giuridiche.

Stabilito questo, vi proponiamo una regolamentazione che si basi sul principio secondo il quale la radiodiffusione via satellite formi un tutto unico, ma eviti ogni anticipazione inutile della legge summenzionata. Per raggiungere tale obiettivo e per quanto concerne la trasmissione per mezzo di un satellite per le telecomunicazioni e una rete via cavo, abbiamo ripreso nel decreto, in via di principio, le norme del diritto delle telecomunicazioni che fanno attualmente stato in materia. Il decreto è il primo atto legislativo riguardante i media. Ogni nuova regola che potesse concernere questo settore sarebbe dunque ancorata nella legge sulla radio-televisione.

Il *campo d'applicazione* del decreto si estende perciò alla trasmissione di programmi della radio e della televisione, come pure a forme simili di radiodiffusione via satellite sia della radiodiffusione, sia delle telecomunicazioni, come pure alla ritrasmissione di programmi così diffusi. Di conseguenza verrebbero a scadere le disposizioni dell'ordinanza 1 del 17 agosto 1983 che dovessero risultare in contrasto con il decreto (LCTT; RS 784.101).

Articolo 2 Definizioni

Con la nozione di «diffusore» sono chiaramente delimitati il disciplinamento giuridico e quindi l'obbligatorietà della concessione. Il «diffusore» è la persona che cura o compone programmi e li fa diffondere. Conseguentemente, i produttori discografici o cinematografici come anche le agenzie di videoproduzione indipendente dal diffusore non possono essere considerati diffusori. Il diffusore è quello che valuta queste opere e si assume la responsabilità della loro diffusione.

Articolo 3 Principi applicabili all'informazione

Il capitolo primo concerne le trasmissioni sia via satellite di radiodiffusione, sia via satellite di telecomunicazione.

L'articolo 55^{bis} Cost. (radio-televisione) conferisce al legislatore il mandato di creare le condizioni generali affinché, in funzione dell'indipendenza dei media elettronici e dell'autonomia nell'ideazione di programmi garantite al capoverso 3, i diffusori che emettono programmi di radio-televisione o d'altra forma di diffusione pubblica di produzione e d'informazione, per mezzo delle tecniche di telecomunicazione, adempiano il mandato di prestazioni definito al capoverso 2. La realizzazione delle aspettative riposte in questo mandato di prestazioni richiede da parte dell'autorità l'approntamento di un opportuno regime di concessione o di autorizzazione poiché le prestazioni non sono fornite dallo Stato, ma da media elettronici indipendenti autonomi (vedi in particolare gli art. 12-15, 25-28 del presente decreto).

Il capoverso 2 dell'articolo costituzionale non definisce soltanto un mandato di prestazioni. La terza frase prevede pure una regola di comportamento che va rispettata dai responsabili dei programmi: La radio e la televisione . . .

presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

Il legislatore dovrà recepire questa norma e, eventualmente, concretizzarla.

Capoversi 1, 2

Il capoverso 1 sottolinea l'obbligo di riferire fedelmente gli avvenimenti. Il capoverso 2 lo precisa aggiungendo esigenze di «correttezza» e «lealtà» giornalistiche.

Il termine «in modo particolare» indica che le precisazioni indicate nel capoverso 2 non sono esaustive e che esistono altre possibilità per adempiere all'obbligo di fedeltà. Si pensa in particolare alla pratica seguita «dall'autorità indipendente di esame dei reclami in materia di radio-televisione» ed eventualmente all'opportunità di includere, nelle concessioni, disposizioni ad hoc più particolareggiate.

Il 17 giugno 1982, l'Assemblea dei delegati della Federazione svizzera dei giornalisti (FSG), ha approvato una dichiarazione concernente il codice deontologico dei giornalisti. La FSG ne ha dato atto nella risposta alla consultazione. La dichiarazione menziona il dovere di «correttezza» (cpv. 1), così come altre esigenze concretizzanti la nozione di lealtà giornalistica. Se ne deduce che gli obblighi citati al capoverso 2 sono ragionevoli e realistici.

Nel *diritto attuale* troviamo le seguenti regole riguardanti l'informazione, eppure non vennero elaborate secondo l'articolo 55^{bis} Cost.:

– Concessione accordata alla *Società svizzera di radiodiffusione e televisione (SSR)* (FF 1981 I 308, 1168), articolo 13 2^a frase del capoverso 1:

Essi (i programmi) dovranno offrire un'informazione obiettiva, estesa e rapida . . .

– *Ordinanza sulle prove locali di radiodiffusione (OPR; RS 784.401)*, articolo 23 capoverso 1:

L'informazione sarà conforme alla realtà e rifletterà convenientemente la diversità degli avvenimenti e delle opinioni.

Capoverso 3

La disposizione mira a giugulare le forme d'informazione false e frequentemente sleali, ossia il contrabbandando di opinioni sotto forma di fatti reali. Il capoverso 3 dell'articolo 23 OPR precisa che le

notizie, commenti e prese di posizione saranno presentati così come sono in realtà.

Naturalmente basta esigere che le «opinioni» — manifestate nei commenti, nelle prese di posizione o in altre forme di espressione giornalistiche — siano riconoscibili nella loro natura specifica.

Capoverso 4

Secondo l'articolo 55^{bis} Cost. capoverso 2, la radio e la televisione «esprimono correttamente la pluralità delle opinioni». Visto che i diffusori pos-

sono adempiere le esigenze positive del mandato di prestazione anche fornendo soltanto una parte di quest'ultima¹⁰⁾, si deduce che la locuzione «adeguatamente» sia riferita al programma stesso. Quindi, possiamo ammettere che un programma che enunci idee politiche e filosofiche conceda «adeguatamente» meno spazio ad altri pareri generali. Infatti esso deve rispondere al principio della pluralità delle opinioni entro i limiti del proprio tema, del proprio contributo specifico. Conseguentemente questo principio può essere recepito nella legge ed applicato anche ai commenti, come d'altronde è recepito il criterio di «correttezza».

Articolo 4 Emissioni illecite

Persino i beni materiali che la polizia ha l'incarico di salvaguardare, non potrebbero essere protetti, in via di principio senza una base legale¹¹⁾. È dunque necessario inserirne una nel decreto, per ovviare alle diverse forme di pericolo minaccianti la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Abbiamo previsto di dichiarare illegali le emissioni che ingenerano abbruttimento, e ciò in relazione all'inquietudine giustificata e in aumento, provocata dall'offerta sempre più vasta di film d'estrema brutalità o manifestamente contrari al buon costume e per evitare l'elusione delle legislazioni cantonali in materia.

Articolo 5 Diffusioni obbligatorie

La disposizione serve a garantire la sicurezza pubblica. Corrisponde al diritto in vigore (art. 13 cpv. 5 della Concessione SSR / FF 1981 I 259; art. 25 cpv. 3 dell'OPR / RS 784.401). L'obbligo di diffondere senza indugio e gratuitamente gli allarmi e i comunicati della polizia (art. 1 lett. a) si limita ai comunicati d'importanza nazionale. Facciamo inoltre presente che la pubblicazione straordinaria di leggi federali o di ordinanze per mezzo della radiodiffusione (art. 1 lett. b) è ammessa solo in caso di catastrofe, d'epidemie o di avvenimenti simili che impediscono la pubblicazione tempestiva nella Raccolta delle leggi federali.

Articolo 6 Contratti d'esclusiva

Il capoverso 1 si prefigge di garantire la libera informazione del pubblico. Questa necessità è chiarita e accettata in seguito al caso «Seelig» (DTF 80 II 26).

Il capoverso 2 garantisce, nell'interesse pubblico, la ritrasmissione di avvenimenti importanti in tutta la nazione e, all'occorrenza, in tutta una regione linguistica. Questo si applica anzitutto al diffusore che usa un satellite di telecomunicazione. I programmi sono ricevuti soltanto dagli abbonati di una rete via cavo. Quindi, la ricezione sarebbe esclusa per buona parte del pubblico, soprattutto nelle zone rurali o discoste. La SSR deve avere una posizione di forza. L'inuguaglianza di condizioni tecniche e il mandato assunto dalla SSR perorano in favore di questa soluzione. Il capoverso di cui si tratta introduce le necessarie precisazioni per i nuovi diffusori: questi possono informarsi tempestivamente per sapere se la SSR trasmetterà un

determinato evento. Quindi, l'obbligo di fornire segnali radioelettrici sussiste in ogni caso, sia in virtù del capoverso 1 lettera b, sia del capoverso 2.

Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale facoltà di disciplinare per ordinanza i casi analoghi e di ugual peso politico. Quindi esso può ad esempio adottare prescrizioni a sostegno di lungometraggi cinematografici. Il provvedimento non ha unicamente portata economica bensì anche culturale.

Per quanto il capoverso 3 delega al Consiglio federale il compito di risolvere i problemi futuri, vi è certezza che potranno essere eliminate le situazioni infelici e nocive alla concorrenza tra i media.

Articolo 7 Regime della concessione

Capoversi 1 e 2

Ogni diffusore di radiotelevisione che contribuisce all'adempimento del mandato precisato nell'articolo 55^{bls} capoverso 2 Cost. fornisce un servizio pubblico. La constatazione s'applica parimente all' esercente di un satellite che, così facendo, incoraggia i media classici ad offrire prestazioni di carattere pubblico o li influenza in tal senso. Tali premesse giustificano un regime di concessione che permetterà alla Confederazione di meglio assumere le responsabilità che le incombono secondo l'articolo 55^{bls} Cost. e, contemporaneamente, la mette nelle condizioni migliori per vigilare affinché le nuove tecniche siano utilizzate nel migliore dei modi sia per rafforzare la presenza della Svizzera all'estero, sia per rinvigorire i legami con i concittadini espatriati e residenti nelle regioni servite, sempre rispettando i limiti del diritto internazionale e delle relazioni di buon vicinato.

Il regime considerato è assolutamente compatibile con la volontà di permettere all'iniziativa privata di seguire il suo sviluppo, anzi d'incoraggiarla. Tale volontà dovrà manifestarsi con un atteggiamento di riserbo per quanto riguarda i compiti da imporre ai futuri diffusori. Tenendo conto degli investimenti e delle spese di esercizio relativamente elevati a carico dei diffusori (soprattutto i diffusori via satellite) abbiamo pensato di procurare alle aziende un vantaggio notevole (conferendo loro uno statuto giuridico quasi uguale a quello dei proprietari¹²⁾. Infatti gli indennizzi previsti dal decreto (art. 10 cpv. 2 e art. 11 cpv. 2) in caso di modificazione, limitazione, sospensione o revoca della concessione, si riferiscono alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di garanzia della proprietà.

Vista la legge del 19 settembre 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione federale (LDA) (RS 172.010) il rilascio della concessione da parte del Consiglio federale è giustificato unicamente in quanto tale atto assume importanza politica. Per contro, l'Esecutivo non deve assumersi atti amministrativi o altri compiti. Nella fattispecie, l'importanza politica è incontestata, soprattutto nella fase iniziale in cui la Svizzera muove i primi passi nella radiodiffusione via satellite. Segnaliamo che attualmente il Consiglio federale è facoltato a rilasciare ai diffusori di radiotelevisione le concessioni

e i permessi per procedere a prove quando non si tratti di esperimenti di breve durata che, secondo l'articolo 6 OER capoverso 2 possono essere permessi dal Dipartimento.

Capoverso 3

Questo capoverso è una tipica disposizione del regime della concessione. Tuttavia non esenta l'autorità concedente dal far uso dei suoi poteri entro i limiti dell'articolo 4 Cost. In altri termini, non l'esenta dal compito di evitare le ineguaglianze di trattamento e gli arbitrii¹³⁾.

Articolo 8 Durata ed estinzione

È una disposizione abitualmente riscontrabile nei capitoli dedicati ai regimi di concessione.

Articolo 9 Trasferimento economico

Così come lo indicano gli articoli 12 e 14, la decisione di accordare una concessione dipende in larga misura dall'apprezzamento della capacità del richiedente di rispettare, non solo gli imperativi che determinano il regime della concessione, ma anche le disposizioni della concessione di cui vuol disporre e della legge in generale. La concessione può essere revocata se il concessionario (persona giuridica) non adempie più i presupposti per il rilascio (art. 11 cpv. 1 lett. c). Per contro l'autorità può trasferirla: il trasferimento formale equivale all'abrogazione del primo documento che viene sostituito; il trasferimento non necessita dell'autorizzazione dell'autorità concedente.

Si parla di «trasferimento economico» quando una persona giuridica vede cambiar di mano una parte cospicua del suo capitale o dei voti senza che la persona stessa perda l'identità giuridica. L'identità della persona giuridica è per norma riconosciuta nel diritto amministrativo; il fatto che un'autorità amministrativa eserciti attraverso una persona giuridica un'influenza sulle persone fisiche detentrici di partecipazioni entro la stessa persona giuridica, costituisce intervento basantesi su considerazioni d'ordine economico, non previste nella legge. Tale intervento è nocivo alla sicurezza del diritto¹⁴⁾, ed è lecito soltanto in casi eccezionali¹⁵⁾. È perciò preferibile prevedere espressamente nella legge l'opportunità di ignorare, in via eccezionale, l'identità della persona giuridica.

Capoverso 1

Il trasferimento economico, totale o parziale, è subordinato al consenso dell'autorità concedente. Se la decisione relativa al rilascio si basa sulle caratteristiche personali del richiedente, che per le persone giuridiche sono generalmente determinate soprattutto con la ripartizione delle partecipazioni, ne risulta che il mero mantenimento dell'identità giuridica della persona giuridica, è insufficiente per garantire che la medesima continui ad osservare le condizioni a suo tempo poste per il rilascio della concessione.

Capoverso 2

Il capoverso 2 garantisce, per quanto possibile, la sicurezza del diritto precisando che un trasferimento di più del 20 per cento delle partecipazioni o dei diritti di voto, deve essere considerato come un trasferimento economico parziale della concessione.

Capoverso 3

Si tratta di garantire il mantenimento delle condizioni personali per il rilascio di una concessione in rapporto con determinati diritti ed obblighi del concessionario.

*Articolo 10 Modificazioni**Capoverso 1*

La disposizione è indispensabile affinché le autorità federali continuino a legiferare sui media, secondo i principi enunciati all'articolo 55^{bis} Cost.

Capoverso 2

Il capoverso 2 si riferisce alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di garanzia della proprietà, particolarmente per quanto riguarda l'espropriazione materiale ¹⁶⁾.

Capoverso 3

Secondo il capoverso 3, il concessionario può chiedere una modifica della concessione, anche di elementi non contrattuali, purché la modifica stessa non renda illecito il rilascio della concessione.

Il tenore del capoverso indica chiaramente che tale modifica, introdotta su domanda del concessionario, dovrà rifigurare nel testo del *rilascio* della concessione, rilascio non rivendicabile come un diritto. Di conseguenza l'autorità concedente deve statuire sovranamente sulla domanda — in contrasto con la regola stabilita all'articolo 37 capoverso 2 che permette il ricorso di diritto amministrativo — cosa che non infirma per nulla i diritti del concessionario poiché, in ogni modo, egli non può esigere una modificazione come cosa dovuta.

Unicamente in caso di modificazione fondamentale e impreveduta della situazione iniziale (clausola *rebus sic stantibus*) il concessionario può *esigere* una revisione della concessione ¹⁷⁾.

*Articolo 11 Limitazione, sospensione e revoca**Capoverso 1*

Contrariamente all'articolo 10, l'articolo 11 disciplina i pregiudizi palesi ai diritti conferiti dalla concessione. I motivi che suggeriscono tali provvedimenti scaturiscono sia dal comportamento del concessionario medesimo, responsabile o no, sia da interessi superiori del Paese.

Capoverso 2

La disposizione sottolinea che l'indennità sarà versata soltanto se il concessionario non è responsabile o corresponsabile delle circostanze giustificanti il provvedimento. Allorché l'adozione del provvedimento è dettata da interessi superiori del Paese (cpv. 1 lett. d) l'indennizzo è giustificato dalle rinunce imposte al concessionario. Diversa è la situazione nel caso preso in esame dal capoverso 1 lettera c, per cui l'indennità sarà versata soltanto se la Confederazione è responsabile del mancato adempimento delle condizioni.

Secondo l'articolo 35 capoverso 2, le decisioni concernenti le indennità sono prese dal dipartimento, e quindi è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Articolo 12 Finalità

Capoverso 1

La trasmissione di programmi via satellite di radiodiffusione, sottostà al *mandato* concesso dall'articolo 55^{bis} capoverso 2 Cost. Per tale ragione, il rilascio di una concessione ha quale obiettivo primario di garantire che il diffusore via satellite soddisfi i tre principali elementi del mandato, vale a dire «promovimento dello sviluppo culturale, libera formazione dell'opinione, ricreazione» (lett. a). Poiché l'area di diffusione non tiene conto delle frontiere, non esiste ragione per chiedere ai diffusori che tengano conto delle esigenze dei Cantoni, come è invece il caso per la radiotelevisione di ogni regione linguistica. Quale contropartita abbiamo previsto d'imporre altri doveri ai diffusori: i loro programmi devono servire a promuovere i rapporti con i concittadini residenti in regioni di ricezione all'estero (lett. c) e a garantire la presenza della Svizzera all'estero a livello politico, economico e culturale, consolidare la comprensione tra i popoli e promuovere gli scambi culturali internazionali (lett. d). E, con interpretazione più ampia dell'articolo 55^{bis} capoverso 2 Cost., hanno pure il compito di promuovere l'attività culturale nazionale (lett. b).

A questo proposito non bisogna dimenticare che l'attribuzione di canali e le prescrizioni, previste dal piano WARC 1977, mirano a un servizio di distribuzione *nazionale*. Non è tuttavia possibile stabilire con esattezza le zone servite secondo i territori nazionali, per cui il piano autorizza gli accavallamenti, quando siano inevitabili (unavoidable spill over). Le basi giuridiche (diritto internazionale) sono tuttavia ancora vaghe riguardo agli «sconfinamenti» intenzionali» (intended spill-over) per trasmettere al pubblico estero emissioni appositamente preparate. Perciò la 37^a assemblea generale dell'ONU ha formulato una risoluzione (n. 37/92 del 10 dicembre 1982) intesa a subordinare l'applicazione di tale procedimento all'approvazione dei governi dei Paesi destinatari, rendendoli nel contempo responsabili delle emissioni trasmesse dai loro satelliti.

La risoluzione non sarebbe giunta in porto senza l'appoggio della maggioranza dei Paesi socialisti e del Terzo Mondo, che si oppongono alla crea-

zione di un mercato libero dell'informazione via satellite. Ma anche nell'Europa occidentale gli sconfinamenti intenzionali delle emissioni hanno suscitato qualche resistenza, poiché si teme che i media nazionali siano soppiantati dalla concorrenza straniera. In prosequio di tempo non è esclusa la proposta di elaborazione di una convenzione che limiti le possibilità di ricorrere a tale procedimento¹⁸⁾. Tuttavia, attualmente, nell'Europa occidentale si fa strada proprio la tendenza inversa: la Commissione delle Comunità europee ha allo studio la creazione di un mercato comune della radiodiffusione via satellite¹⁹⁾.

Il capoverso 1 dichiara apertamente che la concessione è rilasciata entro i limiti imposti dal diritto delle genti. È escluso che la Svizzera adotti una politica di rilascio di concessioni che non tenga conto di tale diritto. I mandati di prestazione riguardanti l'estero non sono tuttavia rimessi in discussione. È probabile che il presente decreto sopravviva al WARC-77, oppure che un diritto internazionale, in forma di accordi, venga stabilito e reso operante (cfr. programma delle PTT per gli anni '90). Nel peggiore dei casi non sarà possibile far fronte ai mandati per un certo periodo di tempo; il Consiglio federale ne potrà tener conto in virtù del capoverso 2.

Capoverso 2

Alcune risposte alla consultazione hanno messo in dubbio la competenza del legislatore di dichiarare solo una parte del mandato accordato dall'articolo 55^{bis} Cost. pertinente con le concessioni relative alla radiodiffusione via satellite. Si può a questo proposito ribadire che il messaggio del Consiglio federale del 1^o giugno 1981 (FF 1981 II 849) riguardante l'articolo costituzionale sulla radio e la televisione precisa

... la missione può essere portata a termine da uno o più diffusori ...

Tale punto di vista, che lascia un margine alla diversità dell'offerta e al pluralismo d'opinioni nel campo dei media, venne difeso dal governo durante il dibattito alle Camere (Boll. uff. S 1983 I p. 49 e 53). Inoltre nelle spiegazioni è stato detto: «Gli obblighi enumerati si applicano all'insieme dei programmi. In altre parole la radio e la televisione non sono tenute a rispettarli tutti in ogni trasmissione».

Articolo 13 Presupposti per il rilascio

L'articolo 13 indica con *quanta cura* deve procedere l'*autorità concessionaria* nella scelta di uno o più concessionari. Tale impegno di diligenza è inerente al regime della concessione e alla finalità che si prefigge.

Capoverso 1

La lettera a richiama le finalità stabilite all'articolo 12 capoverso 1. Sono concessionabili soltanto i progetti che, nel contesto generale, contribuiscono al conseguimento delle finalità.

L'istituzione di una *persona giuridica* (cpv. 1 lett. b) è in generale condizione indispensabile per garantire la continuità di gestione delle aziende

dell'ordine di grandezza voluto. Di solito si istituisce una società anonima. Questa formula associativa è ammessa in quanto gli attuali titolari di una concessione sono per l'appunto delle società (SSR, ACTA). L'autorità concedente può impedire in virtù dell'articolo 17 applicato in connessione con l'articolo 15 capoverso 1 lettera h che siano istituite strutture inadeguate. Dalla consultazione è emerso che la concessione potrà essere rilasciata unicamente a persone giuridiche in mano svizzera (cfr. commento al cpv. 2). Il richiedente che con il suo comportamento o con dichiarazioni d'intenzione desse adito a dubbi circa la propria volontà o attitudine ad osservare il diritto applicabile (lett. c) non potrà essere concessionario. L'esigenza secondo cui il richiedente deve essere degno di fiducia sia sul piano finanziario sia su quello della gestione dell'impresa (lett. d) mira, in congiunzione con le sicurezze finanziarie (art. 20) e l'assicurazione obbligatoria (art. 21) ad evitare perdite alla Confederazione, segnatamente alle PTT. Ne consegue che il concessionario deve sopportare pienamente i rischi vincolati all'impresa.

Giusta le lettere b e d, il richiedente deve presentare all'autorità concedente lo stato dei propri mezzi finanziari e la loro provenienza.

Capoverso 2

Anche in materia di radiodiffusione via satellite, il legislatore non può evitare di pronunciarsi sulla partecipazione straniera. È opportuno far notare che i capitali esteri possono essere auspicati o addirittura necessari per la realizzazione di un progetto di carattere svizzero. Conseguentemente, qualsiasi disposizione che vietasse formalmente il rilascio della concessione in caso di partecipazione straniera maggioritaria sarebbe controproducente. Quindi possiamo supporre un controllo da parte straniera quando fossero riunite le condizioni seguenti:

- meno della metà del capitale sociale (rispettivamente di altre partecipazioni) sono in mano svizzera; oppure
- meno dei due terzi voti esprimibili all'assemblea generale o dei soci sono in mano di svizzeri.

Secondo l'articolo 30, l'autorità di vigilanza può chiedere di essere informata, in qualsiasi momento, sui rapporti di partecipazione esistenti; l'articolo 15 precisa, al capoverso 2 e in particolare alla lettera a, che queste disposizioni possono figurare nella concessione. La perdita ulteriore del controllo svizzero potrà costituire violazione di un punto della concessione riferentesi all'articolo 15 capoverso 2 lettera a, o giustificare un provvedimento secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c.

Rileviamo d'altra parte che a queste disposizioni sono da aggiungere i principi che reggono il rilascio della concessione, principi elencati all'articolo 13 capoverso 1 lettera a.

Articolo 14 Criteri di scelta

L'articolo 14 completa l'articolo 12. Infatti se non si intende rilasciare una concessione a tutti i candidati che adempiono alle condizioni fissate dall'

articolo 13, occorre operare una scelta e dare la preferenza a quello o a quelli che appaiono meglio atti a raggiungere gli obiettivi previsti al capoverso 1 dell'articolo 12, secondo i criteri qui enumerati. Può darsi, tuttavia, che uno degli interessati sia in prima posizione per quanto concerne una parte di tali criteri, e per contro in situazione inferiore per l'altra parte. In tal caso il decreto non può prescrivere in astratto i confronti e gli apprezzamenti d'insieme che si impongono: questi sono di competenza dell'autorità concessionaria. Tra i criteri enumerati all'articolo 14 è preponderante quello figurante alla lettera g. Infatti vi si precisa che secondo le lettere a e c-f, non si darà la preferenza ai candidati che avranno dichiarato le intenzioni più promettenti, in relazione alle lettere a e c-f, ma a quelli il cui progetto offra le migliori prospettive. *Il titolare di una concessione di radiodiffusione via satellite dovrà, prima di ogni altra cosa, imporsi alla concorrenza internazionale per essere in grado di contribuire alla formazione della pluralità delle opinioni, all'irraggiamento culturale della Svizzera e di poter ricorrere a film e programmi svizzeri.* Questa è la ragione per cui gli impegni volontariamente assunti dal diffusore, e gli obblighi impostigli, non devono pregiudicarne la competitività se vogliono essere conseguite le finalità.

È sottinteso che i candidati i quali già abbiano dato prova di capacità nel settore dei media, che dispongono di un apparato giornalistico collaudato e di valida base finanziaria, saranno in miglior condizione di altri per soddisfare i criteri di scelta. Se il criterio d'efficienza fosse l'unico determinante, ne potrebbe nascere un'inopportuna estensione del monopolio giornalistico. Vi proponiamo dunque di ponderare il tutto secondo il criterio enunciato alla lettera b. Questo correttivo avrà inoltre il vantaggio di incoraggiare un richiedente forte a garantirsi la partecipazione di altri più deboli, di farne dei veri collaboratori, con cui presentare una richiesta comune di concessione.

Articolo 15 Contenuto della concessione

Il capoverso 1 dell'articolo 15 enumera gli elementi che devono obbligatoriamente figurare nella concessione. Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a includervi altre disposizioni necessarie all'applicazione del decreto.

Capoverso 1

È da rilevare, in questo capoverso, come la concessione deve indicare i particolari del finanziamento e dell'organizzazione. La trasparenza in materia di finanziamento dei media elettronici è un principio già sancito nel diritto vigente. La concessione della SSR contempla già disposizioni al riguardo. Anche le autorizzazioni per le prove locali di radiodiffusione, per i quali non sono per nulla comparabili i mezzi finanziari impiegati, devono precisare il modo di finanziamento (art. 10 cpv. 1 lett. d OPR) e possono imporre obblighi ai diffusori (art. 10 cpv. 2 lett. a OPR). Secondo lo spirito dell'articolo 13 capoverso 1 lettera c del presente decreto, l'autorità concessionaria vigila affinché il modo di funzionamento e l'organizzazione siano rispondenti alle prevedibili alte esigenze. Secondo il capoverso 1 dell'articolo

23, il finanziamento spetta al concessionario; ma la trasparenza del finanziamento è necessaria e indispensabile all'applicazione del decreto e all'esercizio della sorveglianza da parte dell'autorità competente.

Capoverso 2

La concessione è l'istrumento principale del regime corrispondente. Assoggettare alle necessità di tale regime l'adozione di altre disposizioni (cpv. 2) significa limitare la libertà d'apprezzamento dell'autorità concessionaria che elabora il documento. Gli esempi delle lettere a e b permettono di rendere giuridicamente vincolanti costatazioni e dichiarazioni d'intenzione che, secondo gli articoli 12 a 14, serviranno da base per l'allestimento della concessione. Per quanto riguarda la lettera c, potrebbe favorire i rapporti di buon vicinato della Svizzera. Infine la lettera d deve permettere la concorrenza tra i diffusori.

Articolo 16 Entrata in vigore della concessione

Questa disposizione rimanda all'articolo 21 capoverso 1, secondo cui il diffusore assume i rischi finanziari nei confronti delle PTT dando sufficienti garanzie. Essa risponde alle necessità di sicurezza finanziaria sia delle PTT sia del diffusore. Quest'ultimo riceverà tempestivamente la concessione in modo che potrà approntare i preparativi su solida base giuridica. Se del caso, si preciserà con un'ordinanza a partire da quale momento le garanzie sono considerate date.

Articolo 17 Esigenze e oneri

Capoverso 1

Alla responsabilità del concessionario nell'ambito della sua gestione corrisponderebbe il principio della libertà di organizzarsi a suo piacimento. Il capoverso 1 non gli chiede altro. Formula tuttavia un obbligo legale tale da permettere espressamente all'autorità concedente e, più tardi eventualmente anche all'autorità preposta alla sorveglianza, di valutare la pertinenza dell'organizzazione e di chiederne la modifica se ne fosse il caso. D'altra parte, secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera b, l'autorità concedente ha il compito di verificare se il richiedente è in condizione d'applicare la concessione in modo conforme al decreto. Infine, i particolari dell'organizzazione devono figurare obbligatoriamente nel testo della concessione (art. 15 cpv. 1 lett. h).

Capoverso 2

Il diffusore deve, de facto, stabilire un regolamento d'azienda. Questo obbligo garantisce la trasparenza e corrisponde all'obbligo degli organi di stampa di pubblicare il nome dell'editore.

Capoverso 3

Grazie all'apertura di nuovi mercati e ad una maggiore diversificazione dei media, sorgono due possibilità per l'adempimento del mandato di presta-

zione, particolarmente in relazione alla libera formazione dell'opinione: la concorrenza giornalistica, oppure una concezione rappresentativa o pluralista (interna) dei programmi. Se questa concorrenza non è possibile, o se non può essere esercitata compiutamente, la Confederazione è tenuta, in virtù dell'articolo 55^{bis} capoversi 1 e 2 Cost., ad emanare disposizioni atte a promuovere la rappresentatività dei programmi. La concezione dei programmi destinati alla radiodiffusione via satellite pare urtarsi ad un'aspra concorrenza internazionale, ma una realizzazione svizzera dovrà talvolta fronteggiare altre produzioni nazionali pur rivolgendosi ad un pubblico cosmopolita. Si può quindi escludere il rischio di un monopolio giornalistico assoluto o parziale. Perciò riteniamo misura sufficiente autorizzare espressamente il Consiglio federale, nella sua veste di autorità di sorveglianza (e indipendentemente dalla sua partecipazione alle nomine, secondo l'art. 18) ad esigere dal concessionario l'istituzione di un organismo consultivo e rappresentativo per le questioni dei programmi.

Articolo 18 Partecipazione delle autorità alle nomine

L'articolo 18 è una disposizione particolare che si applica ai singoli concessionari. È lecito supporre che alcuni titolari di una concessione rilasciata dal Consiglio federale e che emettono da soli, in una regione linguistica determinata, potrebbero ciononostante essere in competizione giornalistica con diffusori esteri o, in taluni settori, con diffusori svizzeri. D'altronde è probabile che i programmi di radiodiffusione via satellite, non avranno, verosimilmente, l'importanza dei programmi della SSR per quanto concerne l'estensione del mandato di prestazione conferito dalla Costituzione. Per tale ragione l'articolo 18 non va tanto lontano quando l'articolo 9 capoversi 1 e 3 della *concessione SSR*, secondo il quale l'autorità concessionaria nomina il presidente centrale, nove membri e quattro supplenti del Comitato centrale, la metà dei membri della Commissione dei programmi di Radio Svizzera internazionale, come pure diversi delegati e membri dei comitati regionali e approva la nomina del direttore generale.

Articolo 19 Impianti tecnici di trasmissione

Capoverso 1

La costruzione e l'esercizio degli impianti necessari alla radiodiffusione via satellite sottostanno alla regia delle telecomunicazioni della Confederazione. Compito del legislatore, in questo campo, è di definire la portata del monopolio delle PTT, di introdurre il regime della concessione, di permettere il libero gioco della concorrenza per taluni prodotti e servizi o — come è previsto dall'articolo 2 capoverso 2 LCTT — di permettere la loro esclusione dal monopolio, nel quadro d'applicazione della legge.

In teoria, il decreto potrebbe contenere una disposizione autorizzante il Consiglio federale a rilasciare, a determinate condizioni, una concessione per la costruzione e lo sfruttamento degli impianti tecnici, particolarmente se gli interessati offrono condizioni di costruzione e di sfruttamento più vantaggiose di quelle delle PTT. Ma, poiché le PTT già sopportano i costi

per il controllo dell'osservanza del diritto internazionale delle telecomunicazioni questa soluzione è difficilmente praticabile soprattutto perché le convenzioni internazionali incitano a lasciare all'Azienda delle PTT il compito di costruire e sfruttare gli impianti tecnici.

Il 14 gennaio 1981, le PTT hanno già presentato uno studio relativo a un sistema svizzero di radiodiffusione via satellite. Attualmente esse svolgono il mandato, loro conferito dal Consiglio federale il 5 settembre 1984, ossia stabiliscono un capitolato d'oneri per un tale sistema e procederanno al concorso d'appalto. Nel 1985, le PTT hanno presentato *un piano direttore* per gli anni '90 (vedi n. 113 del presente messaggio). L'azienda sarà dunque in grado di costruire e sfruttare gli impianti.

Nulla si oppone alla trasmissione dei programmi secondo un accordo internazionale concluso in virtù dell'articolo 36 o di una convenzione tra il diffusore svizzero e l'esercente di un sistema di satelliti. L'articolo 19 capoverso 1 conferisce questa facoltà. Nondimeno, giusta gli articoli 19-21, l'utilizzazione di un satellite estero è possibile soltanto se non è coinvolta la responsabilità della Svizzera, se non per quanto concerne l'uso delle frequenze.

Capoverso 2

Giusta questa disposizione gli interessi in gioco escludono il sussidiamento, da parte delle PTT, della radiodiffusione via satellite.

Capoverso 3

Non sarebbe equa una regolamentazione che imponesse al concessionario un rischio non condiviso, senza garantirgli una qualsiasi influenza sui costi delle installazioni tecniche di trasmissione. La legge lo obbliga a cooperare con le PTT e perciò l'autorità concedente dovrebbe poter intervenire nelle controversie gravi relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

Articolo 20 Garanzie

Capoverso 1

Il divieto di sovvenzionare il diffusore (art. 19 cpv. 2) reca seco, come conseguenza logica, l'assunzione di tutto il rischio della propria azienda conformemente all'articolo 21.

Inoltre, è escluso che le PTT riprendano la responsabilità del gestore conformemente alle regole dell'economia di mercato — cosa teoricamente possibile — nella loro qualità di fornitori delle installazioni tecniche. Una serie di fattori impediscono alle PTT di assumere tali rischi tenuto conto dell'importanza delle somme e delle spese di gestione, nonché dell'interesse della collettività a una sana gestione delle PTT e dei limiti imposti dalla politica tariffaria.

Capoverso 2

Il capoverso 2 recita che il Consiglio federale è l'organismo al quale incombe il compito d'esigere una garanzia. La competenza è in armonia con la

regola generale esposta nell'articolo 35. La valutazione del rischio, necessaria per determinare l'importo della garanzia richiesta, si fonda in massima parte su calcoli e ipotesi delle PTT. Ciononostante può essere tenuto conto anche delle obiezioni del diffusore.

Ai termini dell'articolo 16, la concessione *entra in vigore* soltanto quando il diffusore avrà consegnato alle PTT la garanzia richiesta. Potrà essere *rilasciata* anche prima, per non più essere ritirata se non in applicazione dell'articolo 11.

Articolo 21 Assicurazione obbligatoria

Il principio dell'autofinanziamento della radiodiffusione via satellite si estende pure all'assicurazione, destinata a coprire le spese che la Confederazione dovesse sopportare in virtù della responsabilità civile secondo il diritto dello spazio.

Articolo 22 Apporti finanziari

Osservazioni preliminari sui modi di finanziamento

La radiodiffusione di programmi via satellite può essere finanziata solo su base commerciale. Non è istituita nessuna disposizione legale per un sussidiamento da parte della Confederazione. Da escludere è pure il finanziamento per mezzo di tasse, poiché non si può chiedere agli svizzeri di finanziare l'utilizzazione gratuita all'estero. Ma, soprattutto, la destinazione futura delle tasse ha da essere stabilita nel contesto della legge sulla radio e la televisione.

Capoverso 1

L'obbligo d'informare in merito agli apporti finanziari di terzi contribuisce alla trasparenza circa l'influenza sui programmi. Inoltre consente di valutare l'attendibilità dell'informazione.

Capoverso 2

Le emissioni realizzate grazie ad apporti finanziari di terzi (sponsorizzazione) possono costituire un arricchimento sia qualitativo sia quantitativo del programma, ed essere tali da accrescere l'udienza. In taluni casi costituiscono un promovimento culturale privato (concerti, opere teatrali, film di lungo metraggio, ecc.). In Europa tre Paesi conoscono la sponsorizzazione: la Germania e l'Italia per la radiodiffusione privata, l'Austria per la società nazionale di radiodiffusione. Negli Stati Uniti è moneta corrente e non conosce restrizioni²⁰⁾. In via di massima, affinché l'emissione raggiunga il suo scopo, è indispensabile che lo sponsor si dichiari come tale. È tuttavia necessario prescrivere tale dichiarazione per prevenire ed evitare le eccezioni. Poiché l'interesse pubblico esige la *trasparenza* della sponsorizzazione, il capoverso 1 chiede inoltre che siano pubblicate le condizioni imposte per l'apporto finanziario.

Capoverso 3

Le emissioni sponsorizzate devono arricchire il programma, ma non infrangere le disposizioni riguardanti la pubblicità. Ci si riferisce in particolare all'obbligo di separarla dal resto del programma qualificandola come tale e senza equivoci (art. 23) come pure il rispetto di eventuali limitazioni del tempo concesso per la pubblicità (art. 24 cpv. 3).

Capoverso 4

In democrazia non risponde alle esigenze dell'interesse pubblico la creazione di un nuovo costoso strumento per influenzare la formazione delle opinioni. A questo proposito rimandiamo alle considerazioni interessanti la propaganda politica, contenute nel commento all'articolo 24 capoverso 2.

Capoverso 5

Le responsabilità giornalistiche e commerciali saranno delimitate da contratti di lavoro. Il capoverso 4 non cambia nulla a tale disposizione. Mira tuttavia a impedire che le regole attuali siano rimesse in questione dalla sponsorizzazione.

Capoverso 6

La disposizione vuole contrastare lo scetticismo professato nei confronti della sponsorizzazione, soprattutto dai giornalisti. Permette al Consiglio federale di emanare norme complementari nel caso in cui facesse costatazioni negative.

Articolo 23 Pubblicità

È naturale che le disposizioni relative alla pubblicità, proposte dal decreto, si ispirino ad elementi comuni ²¹⁾ figuranti nelle «Istruzioni del Consiglio federale» del 15 febbraio 1984 per la pubblicità alla televisione, nell'OPR e nella concessione Télétext. Si impongono tuttavia delle deroghe: nel senso di una maggior flessibilità qualora, nel quadro della concorrenza tra nazioni, una limitazione non assolutamente necessaria toccasse soltanto i concessionari svizzeri, ma pure nel senso di maggior fermezza se la stessa fosse resa necessaria per permettere al nostro Paese di adempiere i suoi obblighi pubblici internazionali nel quadro della cooperazione fra gli Stati (cfr. art. 36) ²²⁾.

Secondo il parere prevalente, l'articolo 23 è fondamentale per la pubblicità, applicabile ai media elettronici.

*Articolo 24 Pubblicità vietata e limitazione della durata della pubblicità**Capoverso 1*

Ci si riferisce espressamente alle disposizioni dell'articolo 23 e ad altre come ad esempio all'articolo 42 lettera b della legge sull'alcool (RS 680), all'articolo 420d dell'ordinanza sulle derrate alimentari (RS 817.02) e all'articolo 13 capoverso 2 del Concordato intercantonale sul controllo dei medicinali

in relazione con l'articolo 7 del regolamento corrispondente. In materia di pubblicità per il tabacco, si dispone di una certa ampiezza di manovra per quanto concerne l'armonizzazione del diritto federale con le norme prevalenti a livello internazionale. Invero, contrariamente alle «Istruzioni per la pubblicità alla televisione», l'ordinanza di cui sopra non contiene alcun divieto assoluto di pubblicità per il tabacco, come nel caso delle pubblicità in favore delle bevande alcoliche e dei medicinali; anzi, in questi due campi, sarebbe utile stabilire una legislazione più severa di quella sulla salute pubblica.

Capoverso 2

Il divieto di propaganda religiosa o politica nei programmi televisivi della SSR è precisato all'articolo 9 lettera b delle istruzioni per la pubblicità alla televisione. Figura pure all'articolo 19 capoverso 1 lettera d dell'OPR (prove locali di radiodiffusione) e all'articolo 12 capoverso 2 lettera b della concessione del 19 dicembre 1983 per l'organizzazione Télétex SSR/ASEJ.

La regolamentazione della propaganda politica sta al centro di un conflitto d'obiettivi: da un canto desideriamo non aumentare i mezzi finanziari disponibili per perseguire obiettivi politici, dall'altro siamo coscienti che la pubblicità alla televisione gode di un'udienza assai vasta; potrebbe quindi contribuire ad accrescere la partecipazione politica dei cittadini e, soprattutto, ad amplificare l'eco dei partiti.

Sarà d'obbligo trattare di tale conflitto d'obiettivi nel quadro dei lavori relativi alla legge sulla radio e la televisione, e esaminare se il divieto non possa, per esempio, cedere il passo ad una limitazione della durata delle emissioni di propaganda politica, accompagnata da disposizioni tariffarie. Il capoverso 2 lettera b è del medesimo tenore dell'articolo 9 lettera g delle istruzioni per la pubblicità alla televisione.

Capoverso 3

Secondo l'articolo 55^{bis} capoverso 4 Cost., «Dev'essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale soprattutto della stampa». Per proteggere tali mezzi di comunicazione, il decreto deve dunque abilitare il Consiglio federale a limitare la pubblicità trasmessa via satellite.

Non potrebbe tuttavia intervenire senza aver la prova che, effettivamente il pericolo esiste e che restrizioni concernenti solo il concessionario svizzero potrebbero raggiungere lo scopo. Non è provato che i media del Paese dovranno perdere gran parte della loro pubblicità a profitto della pubblicità via satellite, d'udienza internazionale. La pubblicità diffusa dai media svizzeri avrà sempre il vantaggio di essere meglio concepita in funzione di un pubblico elvetico.

Articolo 25 Condizioni preliminari al rilascio di una concessione

In via di principio, il satellite permette di trasmettere ogni tipo di programmi di radio o televisione, oppure altre forme simili di radiodiffusione.

Secondo il capoverso 1, la concessione è rilasciata conformemente alle disposizioni del capitolo 2.

I capoversi 2 e 3 autorizzano il Consiglio federale ad ammettere talune deroghe per i progetti che non sottostanno al capitolo 2.

Giusta il capoverso 2 per i programmi destinati a una determinata regione, l'Esecutivo può applicare anche soltanto parzialmente il regime di concessione per i programmi radiodiffusi. Tuttavia questo regime deve essere ancora approntato.

Per contro, secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può agevolare le prescrizioni per il rilascio della concessione (art. 13) e quelle sulla partecipazione delle autorità di nomina (art. 18) quando si tratti di programmi ristretti per tenore o pubblico destinatario (es.: diffusione delle quotazioni di borsa).

Articolo 26 Entrata in vigore della concessione

L'utilizzazione di un satellite per le telecomunicazioni delle PTT, per la trasmissione di programmi di radiodiffusione, non è prioritaria nei confronti all'utilizzazione non pubblica alla quale è destinato il congegno. Ai concessionari al beneficio di una concessione, le PTT offrono «capacità di trasmissioni disponibili», pur senza avere la competenza di prendere decisioni politiche o giuridiche nel campo dei media.

Articolo 27 Programmi svizzeri

Gli articoli 27 e 28 riprendono in gran parte la procedura definita nell'OCTT 1.

In virtù dell'articolo 78 capoverso 1 lettera f di tale ordinanza, la concessione *d'antenna collettiva* autorizza il titolare a

diffondere programmi e prestazioni particolari di radiodiffusione ricevute da satelliti di telecomunicazione con autorizzazione dell'Azienda delle PTT, la quale a sua volta chiede il consenso del Dipartimento.

Poiché non sussistono motivi di modificazione, il rilascio di un'autorizzazione sottostà a riserva (art. 27). Questa procedura del campo delle telecomunicazioni non si applica alla ritrasmissione di programmi via satellite. Essa è disciplinata dall'articolo 78 capoverso 1 lettera a OCTT 1.

Le medesime norme sono applicabili alla ritrasmissione senza filo per il tramite di un «relais» che richiede una concessione per emittente di radiodiffusione. Giusta l'articolo 19 OCTT 1, le PTT possono negare questi due tipi di concessione (vedi commento all'art. 28).

Articolo 28 Programmi esteri

Nel suo rapporto di gestione del 1984, il Consiglio federale ha enunciato (p. 323) i principi che reggono il rilascio d'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi distribuiti da un satellite di telecomunicazione in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 lettera f dell'OCTT 1: «Riferendosi alla Conven-

zione europea dei diritti dell'uomo e al diritto non scritto della libera informazione, il DFTCE ha dato la sua approvazione di principio alla ritrasmissione via rete cavo elvetica; ponendo tuttavia determinate condizioni: il programma non deve mettere in pericolo l'esistenza dei media svizzeri.

La pubblicità non può essere in contrasto con i principi essenziali che la reggono nel nostro Paese. L'ordine pubblico non dovrà essere turbato dalle emissioni. Il programma di un diffusore svizzero, trasmesso via satellite, dovrà poter essere captato in condizioni simili nei Paesi associati (reciprocità)».

Queste condizioni chiariscono l'articolo 19 capoverso 1 OCTT 1, secondo cui è possibile negare concessioni in generale e quindi anche quelle concernenti le antenne collettive e delle emittenti di radiodiffusione,

... se seri motivi lasciano presumere che gli impianti di telecomunicazione sono esercitati a scopi:

- a. illeciti;
- b. contrari al buon costume o all'ordine pubblico, o
- c. nocivi agli interessi superiori della nazione, dell'Azienda delle PTT o della radiodiffusione.

Queste condizioni chiariscono in modo inequivocabile l'articolo 19 capoverso 1 dell'OCTT 1. Occorre perciò riprenderle senza cambiamenti nel decreto, conformemente alla decisione di principio del Consiglio federale, secondo la quale si aspetterà, secondo possibilità, la realizzazione della legge sulla radio e la televisione per procedere alle modifiche materiali concernenti la politica dei media. La lettera d del capoverso 2 si riferisce all'articolo 4 e non all'ordine pubblico. D'altra parte a questo paragrafo è stata aggiunta una lettera b che contribuirà ad evitare che il presente decreto venga eluso.

Il legislatore dovrà dire se la ritrasmissione di programmi distribuiti da un satellite per la radiodiffusione deve essere autorizzata alle stesse condizioni come per i satelliti di telecomunicazione. Non dovrà preoccuparsi di tener conto della pratica in materia, poiché le PTT non hanno mai dovuto esaminare il caso di un programma trasmesso da un satellite di radiodiffusione che rispondesse all'uno o all'altro dei criteri giustificanti il rifiuto d'una concessione d'antenna collettiva, secondo l'articolo 19 dell'OCTT 1. Infatti, fino ad oggi nessun programma del genere è stato trasmesso. L'azienda ha per contro vietato, in virtù dell'articolo 73 capoverso 3 OCTT 1, la ritrasmissione di programmi provenienti da emittenti radio straniere, allorché queste diffondono in Svizzera incuranti dell'OPR e del diritto internazionale delle telecomunicazioni. Tra le ragioni a sostegno di tale decisione figura l'interesse del Paese di proteggere la sua regolamentazione dei media e della pubblicità.

All'atto della preparazione del decreto, il Consiglio federale ha pure esaminato un disciplinamento secondo cui la differenza non è fatta tra i diffusori (svizzeri o stranieri) bensì tra i tipi di satellite. In tal caso sarebbe possibile la ripresa, senza autorizzazione, di programmi stranieri destinati alla radiodiffusione via satellite. Per ora in favore di siffatto disciplinamento l'ugua-

gianza fra le emittenti estere di radiodiffusione, indipendentemente dal fatto che i programmi siano trasmessi da terra o da satellite. Analogamente dicasi per la ricezione via cavo che sarebbe ampiamente assimilata alla ricezione con antenna. Questa soluzione presenterebbe pure taluni vantaggi riguardo alla libertà d'informazione. L'articolo 10 capoverso 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ammette tuttavia alcune restrizioni. Conseguentemente, per garantire uguaglianza di trattamento per tutti i satelliti esteri e per proteggere i media svizzeri, il Consiglio federale ha preferito l'altra soluzione.

Articolo 29 Vigilanza

Capoverso 1

Il dipartimento figura come organo di vigilanza all'articolo 25 della concessione SSR, all'articolo 32 capoverso 1 dell'OPR, all'articolo 21 capoverso 1 della concessione ACTA e all'articolo 15 capoverso 1 della concessione Télétext. Della regolamentazione si tratta perciò al capoverso 1. Il dipartimento, in virtù dell'articolo 37 capoverso 2 è pure competente per la revoca, la sospensione e la modifica delle decisioni intese a concedere dei vantaggi ed anche per la determinazione di eventuali indennità. Di conseguenza le deliberazioni del Parlamento possono far oggetto di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Capoverso 2

In virtù della regolamentazione in vigore per i media elettronici, l'autorità di vigilanza non è in grado di intervenire, per iniziativa propria, per ordinare provvedimenti riguardanti il tenore dei programmi e dei servizi. Le è concesso l'intervento solo nel caso in cui «le emissioni compromettono la sicurezza interna ed estera della Confederazione o dei Cantoni, il loro ordine costituzionale o le relazioni internazionali della Svizzera» (art. 2 cpv. 2 dell'AF del 7 ottobre 1984 sull'autorità indipendente d'esame dei reclami in materia di radio-televisione; RS 784.45). Negli altri casi le è concesso avviare una procedura davanti all'autorità summenzionata.

Articolo 30 Obbligo d'informare e di far rapporto

Capoverso 1

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 (RS 172.021) sulla procedura amministrativa (LPA), le parti sono tenute a collaborare e alla costatazione dei fatti:

- a. con procedura amministrativa autonoma;
- b. con una procedura nel quadro della quale arrivano a conclusioni indipendenti;
- c. nel caso in cui un'altra legge federale imponga loro un obbligo più esteso di riferire o di rivelare.

L'articolo 32 crea tale obbligo d'informare in virtù di «un'altra legge federale». L'obbligo è indispensabile all'esercizio della funzione di vigilanza.

L'articolo 32 capoverso 2 OPR impone già l'obbligo d'informare; il decreto va oltre il campo d'applicazione dell'articolo 13 capoverso 1 LPA, nel senso che l'obbligo si estende ai concessionari e ai ritrasmettitori che non sono *parti* ai sensi dell'articolo 6 della legge.

Capoverso 2

La presentazione di un rapporto periodico è un metodo d'informazione che richiede un'apposita base legale, perché costituisce una prestazione speciale richiesta dal concessionario e dal ritrasmettitore.

Articolo 31 Ricorsi

Conformemente all'articolo 16 del decreto federale riguardante l'autorità indipendente d'esame dei reclami, le lagnanze concernenti le emissioni di un concessionario locale sono trattate da questa autorità «se l'organismo competente del concessionario stesso già si è pronunciato in proposito». La disposizione emana dalla commissione del Consiglio degli Stati che l'ha voluta, secondo quanto afferma l'incaricato del rapporto²³⁾, per sollevare da compiti ulteriori l'autorità generale d'esame dei reclami, istituita dalla legge. I concessionari i cui programmi non fanno temere reclami tali da provocare un lavoro supplementare all'autorità per i reclami, non sono stati obbligati a dotarsi d'un organismo proprio (vedi concessione ACTA e Télétext). Data la grande diversità dei programmi e delle forme similari di radiodiffusione, particolarmente adatte a una trasmissione per mezzo di satellite per le telecomunicazioni, è opportuno che il Consiglio federale abbia la facoltà di decidere quali concessionari sono in grado di far a meno di un proprio organismo per l'esame dei reclami. L'articolo 39 del decreto, modifica l'articolo 16 dell'autorità indipendente d'esame dei reclami: quest'ultimo è ormai applicabile a tutti i concessionari con un organismo competente di ricorso.

Articoli 32 a 34 Sanzioni

Il comportamento illecito del concessionario è abitualmente sanzionato con la minaccia di revoca, la revoca vera e propria della concessione²⁴⁾, la minaccia di limitare o sospendere la concessione, quindi la decisione definitiva (art. 11). Tali strumenti risultano inadeguati per infrazioni isolate, preferibilmente sanzionabili con multe adeguate (diritto amministrativo). La sanzione può colpire anche un organismo di diffusione distinto dal concessionario. Gli articoli 34 a 36 permettono interventi più sfumati per garantire il rispetto della concessione e dell'ordine giuridico: le infrazioni isolate comportano una multa, ripetibile, se del caso. Se tuttavia si moltiplicassero, in modo da divenire moneta corrente, si ricorrerebbe alla diffida e eventualmente all'applicazione dei provvedimenti secondo l'articolo 11.

Il *principio costituzionale della legalità* esige che ogni disposizione penale definisca accuratamente e con precisione il carattere biasimevole di un atto²⁵⁾. È necessario in modo particolare determinare chiaramente i contravventori e gli elementi sui quali si basano le infrazioni. Un altro prin-

cipio costituzionale, quello della *proporzionalità*, esige che la sanzione sia proporzionale alla gravità oggettiva dell'infrazione.

Vi proponiamo una regolamentazione comportante norme speciali, applicabili solamente alle infrazioni più gravi e una disposizione generale che sanzioni l'insubordinazione: una regolamentazione del genere non è inabituale. La ritroviamo infatti agli articoli 39 e 43 LCTT e agli articoli 21 e 22a della legge federale del 28 settembre 1962 sul cinema (RS 443.1). Per considerare e valutare l'opportunità *delle molte proposte* ci si riferirà all'articolo 58 del Codice penale (RS 311.0), secondo il quale «gli obiettivi e valori risultanti da un'infrazione» possono divenire oggetto di *confisca*.

Riguardo all'articolo 34 facciamo notare che soltanto il giudice penale può giudicare le infrazioni al CP e al CPM di cui all'articolo 32 capoverso 2.

Articolo 35 Esecuzione

Capoverso 2

Se queste decisioni fossero decretate dal Consiglio federale, non potrebbero essere oggetto di ricorso amministrativo, secondo l'articolo 98 OG.

Per contro il ricorso è ammesso contro le decisioni del dipartimento, e in particolare, anche contro quelle che stabiliscono le modalità dell'indennità.

Articolo 36 Cooperazione internazionale

Alla pagina 323 del rapporto di gestione del 1984, il Consiglio federale qualifica la radiodiffusione via satellite come un «esempio sorprendente di uno sviluppo che si traduce in internazionalizzazione dei programmi. La televisione subisce i medesimi mutamenti che da anni toccano la stampa e la radio. Più si procede nel tempo, con maggior insistenza i sistemi nazionali si influenzano reciprocamente. Dobbiamo ammettere che l'evoluzione è assai positiva. Un vasto scambio di informazioni e di conoscenze tra popoli vicini contribuisce ad una migliore intesa. Ne risultano tuttavia dei problemi. Infatti, a che vale vietare la pubblicità per le bevande alcoliche, i medicinali e il tabacco se i programmi stranieri captati entro le nostre frontiere ignorano tali restrizioni? Bisogna dunque intensificare gli sforzi per istituire una regolamentazione minima, su piano europeo; e nel contempo l'influenza straniera dovrà essere presa in considerazione nello stabilire le nuove norme nazionali».

Quando il legislatore concede al solo Consiglio federale la competenza di regolamentare una materia su *piano nazionale*, ci si deve chiedere in ogni caso se tale competenza lo abilita a sottoscrivere accordi internazionali in materia ²⁶⁾. Poiché, trattandosi della radiodiffusione via satellite, le convenzioni internazionali avranno, verosimilmente, un ruolo molto importante, non sarà inutile — per chiarire la situazione giuridica — conferire espressamente tale competenza al Consiglio federale.

Articolo 37 Modificazione del diritto vigente

Vedere le spiegazioni relative all'articolo 31.

Articolo 38 Disposizioni transitorie

I concessionari sono protetti da disposizioni costituzionali analoghe a quelle che garantiscono la proprietà ²⁷⁾; il legislatore vi si deve conformare. L'articolo 40 ha valore materiale soltanto per quanto riguarda la concessione ACTA, poiché i titolari di autorizzazioni, secondo l'articolo 78 capoverso 1 dell'OCTT 1, non beneficiano di tale protezione.

3 **Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

31 **Conseguenze finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

La Confederazione assume le spese risultanti dal lavoro supplementare provocato dall'esame delle domande di concessione e dall'impegno di vigilanza. Rinunciamo a prevedere emolumenti speciali per le attività summenzionate, tanto più che si tratta di importi modici e che i concessionari dovrebbero godere del medesimo trattamento riservato alla SSR. Per ragioni analoghe non prevediamo, per il momento, il pagamento di una tassa di concessione. La legge sulla radio e la televisione regolerà tutti questi argomenti. Nel momento in cui il Consiglio federale dovesse rilasciare concessioni per la televisione via satellite, preciserà che, secondo il senso del decreto, verranno applicate altre prescrizioni legali concernenti gli emolumenti e le tasse di concessione.

L'applicazione del decreto non avrà conseguenza finanziaria alcuna per i Cantoni e i Comuni. I costi per la vigilanza sono preventivati in circa centomila franchi l'anno.

32 **Ripercussioni sull'effettivo del personale**

Il servizio della radio e della televisione del DFTCE si occuperà dell'esame delle richieste e del rilascio delle concessioni.

Inoltre dovrà assumere le funzioni d'osservazione e di controllo che permettono al Consiglio federale, vale a dire al Dipartimento, d'esercitare la vigilanza. Simultaneamente dovrà applicare, in nome del dipartimento, i provvedimenti che la vigilanza esige. Ora, il servizio è già occupato al limite delle sue capacità, dai compiti attuali, in particolare in ragione degli esperimenti locali di radiodiffusione secondo l'OER. Occorre perciò prevedere di dotarlo di un posto a mezzo tempo, meglio di un posto a tempo pieno supplementare.

4 **Linee direttive della politica di governo**

Questo progetto non figura nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987. E non poteva esserlo, poiché condizione indispensabile all'attività del legislatore era il risultato della votazione del 2 dicembre 1984 e

l'accettazione, da parte del popolo, dell'articolo 55^{bis} Cost. Ma il Consiglio federale aveva lasciato presagire assai presto la presentazione in Parlamento di un progetto di decreto, se l'articolo costituzionale fosse stato accettato.

5 Costituzionalità

Il decreto si basa sul nuovo articolo relativo alla radio-televisione (art. 55^{bis} Cost.) e sull'articolo 36 capoverso 1 nella misura in cui regola i problemi delle telecomunicazioni. La legislazione che si basa sulla Costituzione deve d'altra parte rispettare i principi derivanti dall'*articolo 4 Cost.* in particolare (uguaglianza davanti alla legge, divieto di arbitrio, proporzionalità delle regolamentazioni) e, inoltre, deve tener conto dei *diritti fondamentali* relativi e delle eventuali *norme attributive di competenza*, concernenti materie in rapporto con l'atto legislativo da emanare. Il progetto di decreto non comporta alcuna discriminazione che contravvenga all'articolo 4 Cost. Nel commento alle disposizioni ne abbiamo dimostrato la proporzionalità, sottolineando come, volontariamente, ci si sia moderati, al momento di fissare le tasse per i concessionari. E tutto questo per tener conto delle difficoltà che incontreranno all'inizio della loro attività, e dei problemi che ne seguiranno. Tra i diritti fondamentali, particolarmente salvaguardata è la libertà d'opinione grazie ai principi d'indipendenza della radiotelevisione e dell'autonomia nella concezione dei programmi, che figurano all'articolo 55^{bis} Cost. e sono stati presi in considerazione nel decreto. Le disposizioni riguardanti il risarcimento in caso di perdita fortuita dei diritti del concessionario (art. 10 e 11) si adeguano al principio di garanzia della proprietà.

Tra le norme che attribuiscono le competenze, troviamo non soltanto il mandato di prestazioni conferito alla radio-televisione (art. 55^{bis} cpv. 2 Cost.) — mandato al quale devono contribuire in modi diversi i concessionari utilizzanti un satellite per la radiodiffusione affinché sia messo in opera — ma anche l'articolo 31^{quinquies} Cost. (articolo congiunturale) il capoverso 1 del quale impone, alla Confederazione, di prendere provvedimenti di stimolo all'innovazione.

Note

- ¹⁾ Conferenza amministrativa mondiale delle telecomunicazioni concernente i satelliti per la radiodiffusione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT/ITU). Atto conclusivo (World Administrative Radio Conference WARC-77).
- ²⁾ Vedi:
- Interpellanza Commissione della gestione del Consiglio degli Stati dell'8 dicembre 1981 e decisione del Consiglio federale del 2 giugno 1982 (risposta verbale).
 - Esame dell'interpellanza al Consiglio degli Stati il 10 giugno 1982 (Boll. uff. S 1982 III 226).
 - Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sui problemi dei satelliti per la radiodiffusione del 26 agosto 1982 (FF 1982 III 777) e presa di posizione del Consiglio federale del 3 novembre 1982 (FF 1982 III 795).
 - Esame del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, in Consiglio, il 6 dicembre 1982 (Boll. uff. N 1982 V 1586).
- ³⁾ Attiriamo l'attenzione degli interessati sugli studi e le pubblicazioni realizzati recentemente in lingua tedesca, testi ottenibili presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, Servizio radio e televisione, 3003 Berna:
- Decisione del Consiglio federale del 5 settembre 1984 concernente le quattro richieste per la diffusione di uno o più programmi di radiodiffusione per mezzo di satelliti per la radiodiffusione diretta.
 - Modello per un Ente svizzero di supporto per satelliti per la radiodiffusione. Rapporto del Gruppo di lavoro dei circoli interessati del 31 ottobre 1983. Con annessi.
 - Studio della Direzione generale delle PTT per un sistema svizzero di satellite per la radiodiffusione del 14 gennaio 1981.
 - Rapporto del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie sui satelliti per la radiodiffusione dell'aprile 1984.
- ⁴⁾ In dipendenza del numero dei canali per satellite.
- ⁵⁾ 1-6 canali.
- ⁶⁾ In dipendenza dei canali di ricezione e del loro numero.
- ⁷⁾ Nel caso in cui si arrivasse alla produzione in serie delle antenne paraboliche, sono da attendere riduzioni di prezzo.
- ⁸⁾ Il transponder è un trasformatore collocato a bordo del satellite. Riceve i segnali da terra su una certa frequenza, li potenzia e li ritrasmette a terra, su un'altra frequenza.
- ⁹⁾ Per informazioni più ampie si consulti il rapporto del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, redatto in base ai dati della consultazione dell'agosto 1985.
- ¹⁰⁾ Vedi le spiegazioni date nell'articolo 12 capoverso 2 con prove in appoggio.
- ¹¹⁾ *Imboden/Rhinow*: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5^a edizione, volume II, n. 131 IIIa, p. 973.
- ¹²⁾ *Nikola Corrodi*: Die Konzession im schweizerischen Verwaltungsrecht. Diss. jur., Zurigo 1973, p. 35, con referenze.
- ¹³⁾ *André Grisel*: Trattato di diritto amministrativo, volume I, Neuchâtel, p. 287.

- ¹⁴⁾ *Peter Forstmoser*: Schweizer Aktienrecht, Tome I/livraison 1, Zurigo 1981, par. 1, n. 100.
- ¹⁵⁾ *Imboden/Rhinow*: Volume I, n. 26.
- ¹⁶⁾ *Peter Saladin*: Grundrechte im Wandel, 3^a edizione, Berna 1982, p. XL, con citazione ATF.
- ¹⁷⁾ *André Grisel*: Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 291.
- ¹⁸⁾ Vedi *Walter Rudolf/Klaus Abmeier*: «Satellitendirektrundfunk und Informationsfreiheit». Archivio del Völkerrechts, volume 21 (1983), p. 1 segg.; *Adrian Bueckling*: «Grenzüberschreitendes Direktfernsehen durch Satelliten - rechtlich gesehen», Neue Juristische Wochenschrift 1981, p. 1113 segg.; *Adrian Bueckling*: «Rechtspolitische Diskriminierung bei grenzüberschreitender TV-Werbung durch Satelliten? Eine Problemübersicht», Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 31. Jahrgang (1982), p. 235 segg.
- ¹⁹⁾ Vedere in particolare: «Fernsehen ohne Grenzen», «Grünbuch» der EG-Kommission del 14 giugno 1984 «über die Errichtung des gemeinsamen Marktes für den Rundfunk, insbesondere über Satellit und Kabel». Il documento, che dovrebbe servire da base alla discussione, non è stato accolto favorevolmente in tutte le capitali degli Stati membri delle CEE. Gli altri Paesi, dal canto loro, si sforzano di portare il Consiglio dell'Europa ad armonizzare la politica dei media, allo scopo di evitare la suddivisione in due campi della parte occidentale del continente.
- ²⁰⁾ *Léo Schürmann*: Medienrecht, Berna 1985, par. 26 VII 1, p. 246 seg.
- ²¹⁾ *Léo Schürmann*, loc. cit., par. 26 VI 4, p. 246.
- ²²⁾ Con la raccomandazione n. R (84) 3, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa chiede agli Stati membri di dedicare la maggior attenzione possibile agli effetti nocivi della pubblicità in favore del tabacco, dell'alcool, dei prodotti farmaceutici e dei medicinali, e ai metodi atti a ridurla o a vietarla.
- ²³⁾ Boll. uff. S 1982 IV, p. 465.
- ²⁴⁾ *Grisel*: Trattato di diritto amministrativo, vol. I, p. 293.
- ²⁵⁾ *Hans Schultz*: Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. 1, p. 52.
- ²⁶⁾ Giurisprudenza amministrativa delle autorità della Confederazione 42 (1978) III n. 76, p. 357).
- ²⁷⁾ Vedi spiegazioni relative all'articolo 1 capoverso 1.

Decreto federale sulla radiodiffusione via satellite

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 36 e 55^{bis} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 1985 ¹⁾,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente decreto disciplina:

- a. la diffusione via satellite dei programmi della radio e della televisione e ogni forma simile di radiodiffusione;
- b. la ritrasmissione dei programmi della radio e della televisione e ogni forma simile di radiodiffusione trasmessa via satellite.

Art. 2 Definizioni

Nel presente decreto s'intende per:

1. *Diffusore*: chiunque crei o componga dei programmi e provvede alla loro ritrasmissione.
2. *Ritrasmissione*: captazione di programmi e loro ridiffusione simultanea, integrale e senza alcuna modifica, per il tramite di antenne collettive e di impianti di trasmissione.

Sezione 2: Tenore dei programmi e obblighi dei concessionari

Art. 3 Principi applicabili all'informazione

¹⁾ I programmi riferiranno fedelmente gli avvenimenti.

²⁾ In modo particolare, gli avvenimenti devono essere presentati correttamente; così come i commenti, la relazione sarà retta dalla lealtà giornalistica.

¹⁾ FF 1986 I 361

³ Le opinioni personali devono essere riconoscibili come tali.

⁴ La pluralità delle opinioni deve essere adeguatamente espressa.

Art. 4 Emissioni illecite

Sono illecite le emissioni di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale e la moralità pubblica, o che ingenerano abbruttimento.

Art. 5 Diffusione obbligatoria

¹ Il diffusore deve:

- a. diffondere senza indugio gli allarmi emananti dalle autorità e i comunicati urgenti della polizia, destinati a salvaguardare importanti interessi nazionali;
- b. portare a conoscenza del pubblico gli atti legislativi oggetto di pubblicazione straordinaria in virtù dell'articolo 6 della legge federale concernente il carattere obbligatorio ¹⁾.

² L'autorità che ha ordinato tali comunicazioni ne assume la responsabilità.

Art. 6 Contratti d'esclusiva

¹ Il diffusore che conclude contratti con terzi per la ritrasmissione in esclusiva, nei propri programmi, di avvenimenti pubblici deve:

- a. tollerare l'ammissione di altri diffusori e mezzi di comunicazione che vogliono trasmettere l'avvenimento, oppure
- b. offrire a scelta degli altri diffusori, a condizioni eque, parti della sua ritrasmissione.

² Il diffusore che conclude un contratto d'esclusiva per la ritrasmissione di avvenimenti pubblici d'interesse nazionale deve mettere a disposizione della Società svizzera di radiodiffusione e televisione (SSR) la ritrasmissione integrale, a condizioni eque.

³ Il Consiglio federale può limitare o vietare altri tipi di contratti d'esclusiva o di pratiche commerciali che pregiudicano sensibilmente l'attività di taluni diffusori o di altri mezzi di comunicazione.

Sezione 3: Concessione; generalità

Art. 7 Regime della concessione

¹ La diffusione di programmi di radio e televisione come anche le forme simili di emissione via satellite di radiodiffusione sottostà a concessione specifica del Consiglio federale.

¹⁾ RS 170.513.1

² La diffusione di programmi di radio e televisione come anche le forme simili di emissione via satellite di telecomunicazioni sottostà a concessione specifica del Consiglio federale.

³ Nessuno può pretendere di aver diritto ad una concessione.

Art. 8 Durata e estinzione

¹ La concessione è rilasciata per una durata limitata.

² Si estingue quando il concessionario vi rinuncia, è revocata secondo l'articolo 11 o ne scade la validità.

Art. 9 Trasferimento economico

¹ Per trasferimento economico, totale o parziale, della concessione a terzi occorre il consenso dell'autorità concessionaria che è accordato quando il terzo adempie le condizioni preliminari per il rilascio della concessione.

² È considerato trasferimento economico parziale l'assunzione:

a. di quote del capitale sociale o, eventualmente, del capitale in buoni di partecipazione, o

b. di un certo numero di voti,

da parte di altri o nuovi partecipanti se, dopo tale assunzione, l'autorità concessionaria non è più certa che le condizioni preliminari per il rilascio della concessione siano rispettate. Ne è il caso quando sono trasferiti più del 20 per cento del capitale azionario, del capitale sociale, dei buoni di partecipazione o dei voti.

³ Se sono trasferiti a un terzo solo singoli diritti e obblighi, le convenzioni in merito necessitano l'approvazione dell'autorità concedente.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'obbligo di annunciare per il concessionario.

Art. 10 Modificazione

¹ Se la situazione di fatto o di diritto evolve e, per la tutela di interessi pubblici importanti, bisogna modificare la concessione, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (dappresso Dipartimento) può modificare singole disposizioni prima della loro scadenza.

² Il concessionario ha diritto al risarcimento totale, entro i limiti della garanzia costituzionale della proprietà.

³ Il Consiglio federale può, a domanda del concessionario, modificare talune disposizioni della concessione prima della scadenza se la modificazione adempie i presupposti per il rilascio della concessione.

Art. 11 Restrizioni, sospensione e revoca

¹ La concessione può essere limitata, sospesa o revocata se:

- a. il concessionario l'ha ottenuta dando indicazioni incomplete o errate;
- b. il concessionario ha contravvenuto gravemente o ripetutamente al presente decreto, alle sue prescrizioni d'esecuzione o alle disposizioni della concessione;
- c. sono decaduti i presupposti per il rilascio della concessione;
- d. lo esigano interessi nazionali importanti;
- e. il concessionario non ha messo in esercizio l'installazione entro un anno dalla realizzazione degli impianti tecnici.

² Il concessionario ha diritto al pieno risarcimento, nei limiti della garanzia costituzionale della proprietà:

- a. nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, in quanto la Confederazione è responsabile del decadimento dei presupposti;
- b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera d, in quanto il concessionario non è responsabile o corresponsabile delle circostanze all'origine della decisione.

Capitolo 2:

Diffusione di programmi via satellite di radiodiffusione

Sezione 1: Finalità

Art. 12

¹ La diffusione di programmi di radio e televisione via satellite di radiodiffusione devono costituire a:

- a. promuovere lo sviluppo culturale, la libera formazione dell'opinione e la ricreazione degli auditori e spettatori;
- b. promuovere l'attività culturale nazionale;
- c. promuovere i rapporti con i concittadini residenti in regioni di ricezione all'estero;
- d. garantire la presenza svizzera all'estero, consolidare la comprensione tra i popoli e promuovere gli scambi culturali internazionali.

² Nei limiti della concessione, i programmi possono concernere anche solo una parte di queste finalità.

Sezione 2: Concessione

Art. 13 Presupposti per il rilascio

¹ La concessione può essere rilasciata se:

- a. il progetto contribuisce alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 12;
- b. il richiedente è una persona giuridica con sede in Svizzera e si trova sotto dominio economico e personale svizzeri;
- c. il richiedente garantisce l'osservanza del diritto applicabile e, in particolare, del presente decreto e della concessione;

d. il richiedente dimostra di essere in grado di finanziare gli investimenti necessari e l'esercizio per tutta la durata della concessione.

² Si può ammettere che vi sia dominio straniero quando:

- a. meno della metà del capitale azionario, del capitale sociale, o, all'occorrenza, del capitale in buoni di partecipazione si trova in mani svizzere; oppure
- b. cittadini svizzeri dispongono di meno di due terzi dei voti all'assemblea generale o all'assemblea dei soci.

Art. 14 Criteri preferenziali

Se deve essere fatta una scelta tra i richiedenti che rispondono alle condizioni per il rilascio della concessione, il Consiglio federale dà la preferenza a quelli che:

- a. contribuiscono maggiormente alla molteplice e libera formazione dell'opinione e al promovimento dell'attività culturale in Svizzera;
- b. in considerazione di eventuali attività e partecipazioni in campi diversi dalla radiodiffusione per satellite, non tendono al predominio in campo pubblicitario;
- c. prevedono emissioni in alcune o tutte le lingue ufficiali;
- d. prevedono il maggior contenuto dei loro programmi concernente la Svizzera;
- e. installano i loro impianti di produzione in Svizzera o intendono diffondere prevalentemente emissioni prodotte nel Paese;
- f. s'impegnano a tenere maggiormente in considerazione pellicole cinematografiche e programmi di produzione svizzera;
- g. giustificano le migliori prospettive di realizzazione dei propri progetti secondo le lettere a e c-g.

Art. 15 Contenuto della concessione

¹ La concessione designa o fissa:

- a. il titolare;
- b. l'oggetto e la durata;
- c. il canale o i canali di trasmissione;
- d. l'area di ricezione;
- e. la posizione orbitale del satellite;
- f. genere e durata del programma o della forma simile di radiodiffusione;
- g. i particolari del finanziamento;
- h. i particolari dell'organizzazione
- i. l'obbligo d'esercizio e la data della messa in servizio;
- k. gli oneri vincolati agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

² Il Consiglio federale può includere nella concessione altre disposizioni, necessarie all'applicazione del presente decreto, in particolare dell'articolo 12, concernenti:

- a. l'aliquota di partecipazione straniera all'effettivo del personale e ai capitali e quelle dei voti stranieri all'assemblea generale e all'assemblea dei soci;
- b. la considerazione e il promovimento dell'attività culturale svizzera in funzione della dipendenza di mercato del diffusore;
- c. l'osservanza di norme giuridiche di altri stati nella zona di influenza;
- d. la limitazione della collaborazione tra diffusori nel campo dei programmi.

Art. 16 Entrata in vigore della concessione

La concessione entra in vigore non appena il diffusore abbia presentato alle PTT le garanzie di cui all'articolo 20.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 17 Esigenze e obblighi

¹ Il concessionario deve garantire con un'adeguata organizzazione l'osservanza del presente decreto, delle sue disposizioni d'esecuzione e della concessione.

² Emanava un regolamento che evidenzia la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

³ Il Consiglio federale può esigere dal concessionario l'istituzione di un organismo consultivo, rappresentativo per i problemi di programma.

Art. 18 Partecipazione delle autorità alle nomine

¹ Se il Consiglio federale rilascia una sola concessione oppure una concessione per ogni regione linguistica, la nomina del Consiglio d'Amministrazione e, all'occorrenza, degli organi direttivi sottostà alla sua approvazione.

² Il Consiglio federale può delegare questa facoltà al Dipartimento.

Sezione 4:

Impianti tecnici di trasmissione, assicurazione obbligatoria

Art. 19 Impianti tecnici di trasmissione

¹ Se non è utilizzato un satellite straniero, le PTT, dopo aver sentito il concessionario, costruiscono e esercitano gli impianti tecnici di trasmissione e li mettono a disposizione del diffusore, in abbonamento.

² Il diffusore rifonde alle PTT i costi d'esercizio e di capitale.

³ Le modalità relative alla tecnica di trasmissione e la rifusione delle spese, possono essere regolate nella concessione, entro i limiti fissati nei capoversi 1 e 2 previa consultazione delle PTT. Queste modalità sono vincolanti per le PTT.

Art. 20 Garanzie

¹ Il diffusore deve fornire alle PTT una garanzia che copra in ogni momento il rischio finanziario assunto dalle stesse.

² Il Consiglio federale stabilisce la somma della garanzia secondo il capoverso 1 e regola i particolari della prestazione di garanzia.

Art. 21 Assicurazione obbligatoria

Il diffusore deve concludere un'assicurazione o un contratto analogo per le coperture dei costi, che dovessero sorgere alla Confederazione, in virtù della sua responsabilità nel campo del diritto spaziale. La somma da assicurare è stabilita dal Dipartimento.

Sezione 5: Finanziamento**Art. 22** Apporti finanziari

¹ Il diffusore deve, su domanda, informare in merito agli apporti finanziari di terzi.

² Se un'emissione, o una serie di emissioni, è finanziata in tutto o in parte con apporti di terzi, il nome del donatore e le condizioni eventuali che egli pone riguardo al contenuto dell'emissione devono essere menzionati all'inizio e alla fine di quest'ultima.

³ In queste emissioni sono vietate la pubblicità e le dichiarazioni concernenti merci e servizi per cui il donatore è finanziariamente interessato alla vendita.

⁴ Emissioni e serie di emissioni in connessione con l'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale non possono essere finanziate con apporti di terzi.

⁵ Il diffusore emana un regolamento per le emissioni e le serie di emissioni finanziate in tutto o in parte con l'apporto di terzi e lo sottopone per approvazione all'autorità di vigilanza.

⁶ Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni riguardanti gli apporti di terzi, in quanto necessarie all'applicazione del presente decreto.

Art. 23 Pubblicità

¹ Le emissioni pubblicitarie devono essere distinte dalle altre e chiaramente riconoscibili come tali.

² È vietato interrompere con la pubblicità l'unità di un'emissione. Se la trasmissione di una manifestazione comprende intervalli, durante quest'ultimi sono permesse le emissioni pubblicitarie.

³ I professionisti del programma assunti a tempo pieno dal diffusore non hanno il diritto di collaborare a emissioni pubblicitarie.

⁴ L'articolo 4 è applicabile.

Art. 24 Pubblicità vietata e limitazione della durata della pubblicità.

¹ Il Consiglio federale vieta la pubblicità non conforme alle esigenze della salute pubblica; si attiene alle vigenti disposizioni concernenti la pubblicità per l'alcool, il tabacco e i medicinali.

² Non sono permesse:

- a. la propaganda politica e religiosa;
- b. le emissioni pubblicitarie che sfruttano la credulità naturale dei fanciulli o l'assenza d'esperienza degli adolescenti, o che abusano del loro bisogno d'affetto.

³ Per salvaguardare le basi esistenziali economiche della stampa, della società svizzera di radiodiffusione e televisione e dei concessionari locali, il Consiglio federale può limitare la durata delle emissioni pubblicitarie via satellite ed escluderne taluni prodotti o servizi. In particolare parifica nel trattamento i committenti di pubblicità svizzeri e stranieri.

Capitolo 3:

Diffusione di programmi via satellite di telecomunicazione

Art. 25 Condizioni preliminari al rilascio di una concessione

¹ La concessione è di massima rilasciata secondo le disposizioni del capitolo 2. Sono eccettuati gli articoli 19–21.

² Per i programmi destinati a una regione del Paese, il Consiglio federale può inoltre applicare talune disposizioni di uno specifico regime di concessione.

³ Per i programmi limitati quanto al contenuto e al pubblico, il Consiglio federale può allentare le condizioni di rilascio della concessione (art. 13) e la partecipazione delle autorità alle nomine (art. 18).

Art. 26 Entrata in vigore della concessione

La concessione entra in vigore non appena il dipartimento abbia approvato la convenzione tra le PTT e il concessionario concernente l'utilizzazione del satellite per le telecomunicazioni.

Capitolo 4: Ritrasmissione di programmi diffusi via satellite

Art. 27 Programmi svizzeri

Il titolare di una concessione d'antenna collettiva o di una corrispondente concessione di radiodiffusione delle aziende delle PTT può riprendere i pro-

grammi trasmessi via satellite in virtù di una concessione svizzera. Sono riservate le autorizzazioni rilasciate dalle PTT in applicazione del diritto svizzero e internazionale delle telecomunicazioni.

Art. 28 Programmi esteri

¹ Per la ritrasmissione di programmi diffusi via satellite in virtù di una concessione estera è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento.

² L'autorizzazione è rilasciata se non vi si oppongono importanti interessi nazionali:

- a. secondo l'accertamento delle PTT risultano adempite le esigenze del diritto svizzero ed internazionale delle telecomunicazioni;
- b. i programmi rispettano le principali disposizioni svizzere sulla pubblicità radiodiffusa;
- c. i programmi non contravvengono all'articolo 4 del presente decreto e
- d. un programma concepito per la Svizzera non sarà diffuso all'estero al fine di eludere il presente decreto.

³ Il Dipartimento può negare un'autorizzazione se lo Stato secondo il cui diritto è rilasciata una concessione per un programma non permette sul proprio territorio la ritrasmissione di programmi diffusi in virtù di una concessione svizzera.

Capitolo 5: Vigilanza, ricorsi e sanzioni

Art. 29 Vigilanza

¹ Il dipartimento esercita la vigilanza.

² Se l'autorità di vigilanza ritiene che un diffusore abbia violato gli articoli 3 e 4 o disposizioni della concessione relative ai programmi, si rivolge all'autorità indipendente d'esame dei reclami in materia di radiotelevisione, in quanto non siano adempite le condizioni previste all'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 7 ottobre 1983 ¹⁾ riguardanti l'autorità di ricorso.

Art. 30 Obbligo di informare e di fare rapporto

¹ Il dipartimento può esigere da concessionari e enti di ritrasmissione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esercizio della vigilanza.

² Emana direttive sui rapporti periodici da parte dei concessionari e degli enti di ritrasmissione.

Art. 31 Ricorsi

¹ Per norma, il concessionario istituisce un organismo incaricato di occuparsi

¹⁾ RS 784.45

dei reclami del pubblico in merito a emissioni; il Consiglio federale può dispensarlo da questo obbligo se vi è da presumere che non risulti eccessivo lavoro per l'autorità indipendente l'esame dei reclami.

² Le decisioni di questo organismo possono essere oggetto di ricorso davanti all'autorità di cui sopra, conformemente al decreto federale del 7 ottobre 1983 ¹⁾ riguardante l'autorità di ricorso.

³ Conformemente all'articolo 20 del decreto di cui sopra, il diffusore è tenuto a registrare le sue emissioni, a conservarne i supporti e a informare.

⁴ Un diffusore con partecipazione estera è assimilato a un diffusore svizzero secondo il primo articolo del decreto summenzionato.

Art. 32 Infrazioni

¹ Chiunque non ottempera l'obbligo di informare (art. 30) e di fare rapporto, lo fa solo parzialmente o con ritardo, oppure dà indicazioni fallaci, è punito con la multa. In casi di lieve entità l'autorità competente può desistere dalla punizione.

² Chiunque viola ripetutamente o in modo grave le disposizioni del presente decreto o della concessione concernenti i programmi è punito con la multa fino a 50 000 franchi in quanto non si tratti di fattispecie del Codice penale svizzero o del Codice penale militare.

³ Chiunque, mediante indicazioni fallaci, influenza in suo favore l'esito di una procedura di concessione o di modificazione della concessione, è punito con la multa fino a 100 000 franchi, in quanto non è applicabile l'articolo 14 della legge sul diritto penale amministrativo ²⁾.

Art. 33 Inosservanza delle prescrizioni d'ordine

Chi, nonostante avvertimento e comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera le prescrizioni esecutive, la concessione o una decisione fondata sulla medesima, è punito con la multa fino a 2000 franchi.

Art. 34 Autorità competente

L'autorità di perseguimento e di giudizio secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo ²⁾ è il dipartimento.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

¹ L'esecuzione del presente decreto compete al Consiglio federale. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

¹⁾ RS 784.45

²⁾ RS 313.0

² Il Dipartimento procede alla revoca, sospensione e modificazione di decisioni riguardanti la concessione di vantaggi o di indennità.

Art. 36 Cooperazione internazionale

Per promuovere la cooperazione internazionale nel campo d'applicazione del presente decreto, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di diritto pubblico.

Art. 37 Modificazione del diritto vigente

Il decreto federale del 7 ottobre 1983 ¹⁾ concernente l'autorità indipendente di esame dei ricorsi in materia di radiotelevisione è modificato come segue:

Art. 16 Organismo competente del diffusore

Se il diffusore dispone di un organismo competente, l'autorità di ricorso accoglie i reclami concernenti le emissioni, solo nel caso in cui tale organismo si sia già pronunciato.

Art. 38 Disposizione transitoria

Il presente decreto non produce effetto sui diritti acquisiti dai concessionari prima della sua entrata in vigore.

Art. 39 Referendum

Il presente decreto, è di obbligatorietà generale, e sottostà al referendum facoltativo.

Art. 40 Entrata in vigore e durata della validità

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1987. È valido fino all'entrata in vigore di una legge sulla radiotelevisione, ma al massimo per un periodo di sei anni.

¹⁾ RS 784.45